Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2025)0116

Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico e sostituzione della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione)

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 giugno 2025, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione) (COM(2024)0060 – C9-0028/2024 – 2024/0035(COD))[1]

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

[1] La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0097/2025).

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) I minori sono sempre più attivi online già dalla giovane età e i dati disponibili indicano che i ragazzi e le ragazze sembrano essere esposti a vulnerabilità di tipo differente. Mentre le ragazze sono sproporzionatamente vulnerabili alla violenza online, in particolare alle molestie online, all'estorsione sessuale, ai danni di natura sessuale e allo sfruttamento, i ragazzi hanno maggiori probabilità di subire coercizione sessuale di carattere finanziario e sono meno esposti ai rischi online rispetto alle ragazze. Gli studi dimostrano che una donna su dieci ha subito violenza di genere online a partire dall'età di 15 anni e il 58 % delle ragazze riferisce di aver subito molestie online. I minori LGBTIQ+ sono esposti a rischi ancora più elevati. La distribuzione non consensuale di immagini e il commercio di materiale pedopornografico rafforzano ulteriormente le disuguaglianze e gli stereotipi di genere dannosi. Almeno due terzi delle vittime di abuso e sfruttamento sessuale di minori sono ragazze. Pertanto, anziché utilizzare indiscriminatamente gli stessi provvedimenti nei confronti di tutti i minori, occorrerebbe sviluppare interventi mirati e

sensibili alla dimensione di genere allo scopo di prevenire e combattere gli abusi sessuali perpetrati sui minori online, garantendo che le piattaforme digitali introducano solide misure di tutela in linea con i diritti fondamentali e la recente legislazione in materia di violenza contro le donne, compresa la violenza online.

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il materiale pedopornografico comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Esso può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini ***dei*** loro ***organi sessuali***, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di materiale pedopornografico comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali, nonché i cosiddetti "manuali ***per pedofili***".	(10) Il materiale pedopornografico***, a prescindere dal metodo di creazione utilizzato, incluso il ricorso all'intelligenza artificiale,*** comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Esso può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini ***delle*** loro ***parti intime***, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di materiale pedopornografico comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali, nonché i cosiddetti "manuali ***di istruzioni***" ***destinati a fornire consigli, orientamenti o istruzioni su***

come produrre, distribuire o acquisire materiale pedopornografico e su come commettere abuso o sfruttamento sessuale di minori o adescamento di minori.

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Le ricerche hanno mostrato che limitare la diffusione del materiale pedopornografico è cruciale non soltanto per evitare la vittimizzazione secondaria connessa alla circolazione di immagini e video degli abusi, ma anche come forma di prevenzione per gli autori di reati, in quanto l'accesso a tale materiale, a prescindere dal fatto che ritragga scene di abuso e sfruttamento reali o soltanto realistiche, è spesso il primo passo verso abusi concreti. Nei prossimi anni ***si prevede una crescita esponenziale dello*** sviluppo, già in corso, di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di creare immagini realistiche non distinguibili da quelle reali ***e*** del numero ***dei cosiddetti*** video e immagini "deepfake" che ritraggono abusi sessuali sui minori. L'attuale definizione, inoltre, non tiene pienamente conto dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale che utilizzano avatar tra cui feedback sensoriali, ad esempio con strumenti che permettono di percepire sensazioni tattili. L'inclusione di	(11) Le ricerche hanno mostrato che limitare la diffusione del materiale pedopornografico è cruciale non soltanto per evitare la vittimizzazione secondaria connessa alla circolazione di immagini e video degli abusi, ma anche come forma di prevenzione per gli autori di reati, in quanto l'accesso a tale materiale, a prescindere dal fatto che ritragga scene di abuso e sfruttamento reali o soltanto realistiche, è spesso il primo passo verso abusi concreti. Nei prossimi anni***, con lo*** sviluppo, già in corso, di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di creare immagini realistiche non distinguibili da quelle reali***, si prevede una crescita esponenziale*** del numero di immagini***, pseudo-fotografie*** e video ***cosiddetti*** "deepfake" generati dall'intelligenza artificiale ***o creati mediante qualsiasi altro mezzo informatico*** che ritraggono abusi sessuali sui minori. L'attuale definizione, inoltre, non tiene pienamente conto dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale che utilizzano

un riferimento esplicito a "riproduzioni o rappresentazioni" dovrebbe far sì che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici e quelli futuri in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi adattabile alle esigenze future.

avatar tra cui feedback sensoriali, ad esempio con strumenti che permettono di percepire sensazioni tattili. L'inclusione di un riferimento esplicito ***alle rappresentazioni generate "mediante qualsiasi mezzo" e di un riferimento*** a "riproduzioni o rappresentazioni" ***"a prescindere dal metodo di creazione o manipolazione utilizzato" dovrebbero*** far sì che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici e quelli futuri in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi adattabile alle esigenze future.

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per prevenire reati che comportano abusi sessuali sui minori, è opportuno che la definizione di materiale pedopornografico comprenda ***i cosiddetti "manuali per pedofili"***. Tali manuali forniscono consigli su come trovare e adescare minori e abusare di loro evitando di essere identificati e perseguiti. Riducendo gli ostacoli e procurando il necessario know-how, contribuiscono a incoraggiare gli autori dei reati e favoriscono la commissione di abusi sessuali. La loro diffusione online ha già indotto alcuni Stati membri a modificare il loro diritto penale e a definire esplicitamente come reati il possesso e la distribuzione di questo tipo di	(12) Per prevenire reati che comportano abusi sessuali sui minori, è opportuno che la definizione di materiale pedopornografico comprenda ***le istruzioni su come commettere abuso sessuale di minori, a prescindere dalla forma in cui tali istruzioni vengono fornite***. Tali ***istruzioni, anche sotto forma di*** manuali***,*** forniscono consigli su come trovare e adescare minori e abusare di loro evitando di essere identificati e perseguiti ***o offrono orientamenti su come produrre, distribuire o acquisire materiale pedopornografico***. ***Anche i modelli o i suggerimenti digitali che consentono la***

manuali. La mancanza di armonizzazione rende diseguale il livello di protezione nell'UE.	***creazione di materiale pedopornografico generato dall'IA dovrebbero essere considerati istruzioni su come commettere abuso o sfruttamento sessuale di minori e rientrano pertanto nella definizione di materiale pedopornografico.*** Riducendo gli ostacoli e procurando il necessario know-how, contribuiscono a incoraggiare gli autori dei reati e favoriscono la commissione di abusi sessuali. La loro diffusione online ha già indotto alcuni Stati membri a modificare il loro diritto penale e a definire esplicitamente come reati il possesso e la distribuzione di questo tipo di ***istruzioni***. La mancanza di armonizzazione rende diseguale il livello di protezione nell'UE.

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) L'assenza di consenso rientra tra gli elementi costitutivi di alcuni dei reati di cui alla presente direttiva. Pertanto, l'introduzione di una definizione di consenso è ritenuta indispensabile per garantire la corretta attuazione della presente direttiva.

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) I diritti previsti dalla presente direttiva fanno salvi i diritti dell'autore del reato. Il termine "autore del reato" si riferisce a una persona che è stata condannata per un reato. Tuttavia, ai fini della presente direttiva, esso si riferisce altresì a una persona indagata o imputata prima dell'eventuale dichiarazione di responsabilità o della condanna e fa salva la presunzione d'innocenza.

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Nell'adottare norme di diritto penale sostanziale, l'Unione dovrebbe garantire la coerenza delle stesse in particolare per quanto riguarda l'entità delle pene. Poiché la presente direttiva contiene un numero eccezionalmente elevato di reati differenti e al fine di rispecchiarne i vari gradi di gravità, la presente direttiva richiede una differenziazione nel livello delle pene che va al di là di quanto normalmente previsto negli strumenti giuridici dell'Unione.	(14) Nell'adottare norme di diritto penale sostanziale, l'Unione dovrebbe garantire la coerenza delle stesse in particolare per quanto riguarda l'entità delle pene. Poiché la presente direttiva contiene un numero eccezionalmente elevato di reati differenti e al fine di rispecchiarne i vari gradi di gravità, la presente direttiva richiede una differenziazione nel livello delle pene che va al di là di quanto normalmente previsto negli strumenti giuridici dell'Unione. ***La presente direttiva dovrebbe garantire che i reati commessi con l'ausilio della tecnologia siano soggetti alle stesse pene previste per gli altri reati, in quanto la gravità e il trauma che ne derivano sono***

equivalenti.

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) È opportuno predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, in particolare contro varie forme di abuso e sfruttamento sessuale dei minori che sono favorite dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quali l'adescamento online di minori a fini sessuali attraverso siti web di social networking e forum di discussione. È inoltre opportuno chiarire la definizione di materiale pedopornografico e ravvicinarla a quella prevista negli strumenti internazionali. Più in generale è opportuno allineare la terminologia usata nella presente direttiva con norme riconosciute a livello internazionale quali le Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse, adottate dal gruppo di lavoro interagenzie a Lussemburgo il 28 gennaio 2016.	(15) È opportuno predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, in particolare contro varie forme di abuso e sfruttamento sessuale dei minori che sono favorite dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quali l'adescamento online di minori a fini sessuali attraverso siti web di social networking e forum di discussione. È inoltre opportuno chiarire la definizione di materiale pedopornografico e ravvicinarla a quella prevista negli strumenti internazionali. Più in generale è opportuno allineare la terminologia usata nella presente direttiva con norme riconosciute a livello internazionale quali le Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse, adottate dal gruppo di lavoro interagenzie a Lussemburgo il 28 gennaio 2016. ***Inoltre, al fine di promuovere l'attuazione efficiente della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero armonizzare e modernizzare il linguaggio utilizzato nel loro diritto nazionale per allinearlo a quello utilizzato nella presente direttiva. Una prima misura fondamentale è***

	costituita dalla sostituzione del termine "pornografia minorile" con "materiale pedopornografico".

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Al fine di conseguire una maggiore protezione dei minori online e rafforzare le misure preventive, dovrebbe essere considerata reato anche l'esposizione intenzionale di minori a contenuti pornografici per scopi sessuali.

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Nel contesto del materiale pedopornografico, l'espressione "allorché non giustificate" consente agli Stati membri di prevedere un'eccezione alla punibilità di alcune condotte che potrebbero configurarsi come relative a materiale pedopornografico, ma aventi, ad esempio, finalità mediche o scientifiche; consente, inoltre, attività svolte nell'ambito di poteri giuridici nazionali, come il legittimo possesso di materiale pedopornografico da parte delle autorità al fine di condurre procedimenti penali o di	(20) Nel contesto del materiale pedopornografico, l'espressione "allorché non giustificate" consente agli Stati membri di prevedere un'eccezione alla punibilità di alcune condotte che potrebbero configurarsi come relative a materiale pedopornografico, ma aventi, ad esempio, finalità mediche o scientifiche; ***Inoltre l'espressione "allorché non giustificate" non esclude difese legali o principi analoghi che possano esentare una persona dalla responsabilità in determinate***

prevenire reati, individuarli e indagare su di essi, o attività svolte da organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, se tali organizzazioni sono state autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabilite. Tali attività comprendono, in particolare, la raccolta e l'analisi di presunto materiale pedopornografico presentato loro da utenti online o da altre organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e la stesura di relazioni in proposito, compresa l'individuazione del luogo in cui è ospitato il materiale oggetto delle relazioni, nonché ricerche volte a rilevare la diffusione di materiale pedopornografico. ***Inoltre l'espressione "allorché non giustificate" non esclude difese legali o principi analoghi che possano esentare una persona dalla responsabilità in determinate circostanze. .***

circostanze. Consente, inoltre, attività svolte nell'ambito di poteri giuridici nazionali, come il legittimo possesso di materiale pedopornografico da parte delle autorità al fine di condurre procedimenti penali o di prevenire reati, individuarli e indagare su di essi, o attività svolte da organizzazioni***, come le linee telefoniche dirette,*** che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, se tali organizzazioni sono state autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabilite. Tali attività comprendono, in particolare, la raccolta e l'analisi di presunto materiale pedopornografico presentato loro da utenti online o da altre organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e la stesura di relazioni in proposito, compresa l'individuazione del luogo in cui è ospitato il materiale oggetto delle relazioni, nonché ricerche volte a rilevare la diffusione di materiale pedopornografico.

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) In vari Stati membri sono attive da anni organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, come i membri della rete di linee telefoniche di emergenza INHOPE, che cooperano con le autorità di contrasto e con i

	fornitori di servizi internet per facilitare il processo di rimozione e segnalazione di materiale pedopornografico online. Tale attività combatte la vittimizzazione secondaria limitando la diffusione di materiale illegale online e può fornire alle autorità di contrasto prove dei reati commessi. Tuttavia, il quadro giuridico in cui dette organizzazioni agiscono differisce notevolmente da uno Stato membro all'altro e in molti casi è carente nel definire i compiti che esse possono legittimamente svolgere e le relative condizioni. Gli Stati membri dovrebbero poter istituire un quadro giuridico perché tali organizzazioni possano svolgere i compiti necessari, specialmente il trattamento di materiale pedopornografico, nel qual caso il trattamento non dovrebbe essere considerato "non giustificato". Tale quadro giuridico risulta necessario in quanto aumenta la certezza del diritto, massimizza le sinergie tra le autorità nazionali e altri attori coinvolti nella lotta contro l'abuso sessuale sui minori e difende i diritti delle vittime grazie alla rimozione del materiale pedopornografico dalla sfera pubblica digitale.

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) L'adescamento di minori	(22) L'adescamento di minori

per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest'ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come la loro età. Nell'ultimo decennio l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha permesso agli autori dei reati di entrare sempre più facilmente in contatto con i minori: il contatto spesso inizia attirando il minore in situazioni compromettenti, ad esempio fingendosi coetanei o assumendo altri comportamenti ingannevoli o lusinghieri. A causa della maggiore facilità di entrare in contatto con i minori, sono rapidamente aumentati fenomeni quali l'estorsione sessuale ***o "sextortion" (ossia*** la minaccia di ***divulgare*** materiale intimo che ritrae la vittima al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o ***altri vantaggi)*** ai danni di minori di età inferiore o superiore all'età del consenso. Negli ultimi anni sono notevolmente aumentati i casi di estorsione sessuale con motivazione finanziaria da parte di gruppi della criminalità organizzata, specialmente ai danni di adolescenti maschi, che spesso hanno indotto le vittime a togliersi la vita. È quindi essenziale che tutti questi fenomeni siano adeguatamente contemplati dall'ordinamento giuridico degli Stati membri. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l'importanza di combattere anche l'adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale

per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest'ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come la loro età. Nell'ultimo decennio l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha permesso agli autori dei reati di entrare sempre più facilmente in contatto con i minori: il contatto spesso inizia attirando il minore in situazioni compromettenti, ad esempio fingendosi coetanei o assumendo altri comportamenti ingannevoli o lusinghieri***, sia nel mondo reale che in quello virtuale***. A causa della maggiore facilità di entrare in contatto con i minori, sono rapidamente aumentati fenomeni quali l'estorsione sessuale***. Per "estorsione sessuale nei confronti di minori" si intende l'atto di minacciare di distribuire*** materiale intimo che ritrae ***una*** vittima ***minorenne*** al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o ***altre forme di guadagno, dietro la minaccia di condividere tale materiale senza il consenso della persona ritratta*** ai danni di minori di età inferiore o superiore all'età del consenso. Negli ultimi anni sono notevolmente aumentati i casi di estorsione sessuale con motivazione finanziaria da parte di gruppi della criminalità organizzata, specialmente ai danni di adolescenti maschi, che spesso hanno indotto le vittime a togliersi la vita. È quindi essenziale che tutti questi fenomeni siano adeguatamente

adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reati i comportamenti in cui l'adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l'autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. Qualunque sia la soluzione scelta per configurare come reato l'adescamento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori di tali reati siano perseguiti .

contemplati dall'ordinamento giuridico degli Stati membri. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l'importanza di combattere anche l'adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reati i comportamenti in cui l'adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l'autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. Qualunque sia la soluzione scelta per configurare come reato l'adescamento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori di tali reati siano perseguiti.

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Alla luce della recente evoluzione tecnologica e in particolare dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale, la definizione dell'adescamento del minore come reato dovrebbe prendere in considerazione non soltanto conversazioni vocali, testuali o per e-mail, ma anche contatti ***o*** scambi nei suddetti ambienti, nonché l'adescamento di minori	(23) Alla luce della recente evoluzione tecnologica e in particolare dello sviluppo ***dell'intelligenza artificiale e*** di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale, ***urge contrastare in modo più efficace l'adescamento di minori ed effettuare valutazioni periodiche del quadro giuridico:*** la definizione dell'adescamento del minore

su larga scala mediante chatbot addestrate a questo scopo, data la probabilità che questo fenomeno si espanda in seguito alla prevedibile evoluzione delle applicazioni di intelligenza artificiale. Di conseguenza, l'espressione "a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione" dovrebbe essere interpretata in un senso abbastanza ampio da comprendere tutti i suddetti sviluppi tecnologici.	come reato dovrebbe prendere in considerazione non soltanto conversazioni vocali, testuali o per e-mail, ma anche contatti, scambi ***o incontri che hanno luogo nel mondo reale o virtuale, incluso*** nei suddetti ambienti, nonché l'adescamento di minori su larga scala mediante chatbot addestrate a questo scopo, data la probabilità che questo fenomeno si espanda in seguito alla prevedibile evoluzione delle applicazioni di intelligenza artificiale. Di conseguenza, l'espressione "a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione" dovrebbe essere interpretata in un senso abbastanza ampio da comprendere tutti i suddetti sviluppi tecnologici.

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) I sistemi di intelligenza artificiale vengono adoperati a fini di abuso sessuale di minori in diversi modi, ad esempio impiegando immagini di minori reali per creare materiale pedopornografico o inserendo le voci di minori reali in tale materiale. Ciò comporta la vittimizzazione di minori reali, tra i quali possono anche trovarsi sopravvissuti a precedenti abusi sessuali su minori. L'uso della tecnologia permette inoltre agli autori dei reati di

	dissimulare la propria identità e di commettere più efficacemente adescamento e abuso di minori online, ad esempio ricorrendo a tecniche di automatizzazione dell'adescamento. Nell'ottica di contrastare tali fenomeni, l'acquisizione o il possesso, la distribuzione, la diffusione o la trasmissione, la creazione o l'adattamento di tali strumenti progettati o adeguati principalmente allo scopo di consentire la creazione di materiale pedopornografico dovrebbero essere considerati reato.

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell'esercizio delle proprie competenze. In particolare, è opportuno che gli	(24) La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell'esercizio delle proprie competenze. In particolare, è opportuno che gli

Stati membri possano escludere la punibilità degli atti sessuali consensuali cui partecipano esclusivamente minori di età superiore a quella del consenso, e gli atti sessuali consensuali tra coetanei. Le modifiche dell'articolo corrispondente intendono chiarire la portata della deroga, alla luce del fatto che alcuni Stati membri sembrano avere interpretato la sua formulazione originale in senso troppo ampio (ad esempio escludendo la punibilità degli atti consensuali tra minori di età superiore a quella del consenso e adulti di qualsiasi età, considerati "coetanei" malgrado una notevole differenza di età).	Stati membri possano escludere la punibilità degli atti sessuali consensuali cui partecipano esclusivamente minori di età superiore a quella del consenso, e gli atti sessuali consensuali tra coetanei. ***È opportuno che gli Stati membri garantiscano che i coetanei siano tutelati dall'azione penale in caso di atti sessuali consensuali e non di sfruttamento, purché non vi siano elementi di coercizione, abuso di fiducia o dipendenza tra i coetanei.*** Le modifiche dell'articolo corrispondente intendono chiarire la portata della deroga, alla luce del fatto che alcuni Stati membri sembrano avere interpretato la sua formulazione originale in senso troppo ampio (ad esempio escludendo la punibilità degli atti consensuali tra minori di età superiore a quella del consenso e adulti di qualsiasi età, considerati "coetanei" malgrado una notevole differenza di età). ***Le disposizioni relative all'età del consenso non dovrebbero essere in nessun modo interpretate come limitazioni alla configurazione come reato dell'abuso sessuale su minori e dello sfruttamento di minori che hanno raggiunto l'età del consenso, poiché nessun minore può acconsentire a un abuso sessuale.***

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Gli Stati membri dovrebbero prevedere delle	(25) Gli Stati membri dovrebbero prevedere delle

circostanze aggravanti nel loro diritto nazionale in conformità con le norme stabilite dai loro ordinamenti giuridici in materia di circostanze aggravanti ***e*** dovrebbero provvedere affinché i magistrati possano ***avvalersene*** all'atto di determinare la pena, pur non avendo l'obbligo di applicarle. Dette circostanze aggravanti non dovrebbero essere previste nel diritto nazionale dagli Stati membri qualora siano irrilevanti in considerazione della natura dello specifico reato. La rilevanza delle varie circostanze aggravanti previste nella presente direttiva dovrebbe essere valutata a livello nazionale per ciascuno dei reati di cui alla presente direttiva.	circostanze aggravanti nel loro diritto nazionale in conformità con le norme stabilite dai loro ordinamenti giuridici in materia di circostanze aggravanti***. L'età della vittima, i trattamenti volti a modificare l'orientamento sessuale o l'identità di genere di una persona (le cosiddette "terapie di conversione") e il fatto che il reato sia stato perpetrato sulla base di uno o più dei motivi tutelati dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dovrebbero essere presi in considerazione in quanto circostanze aggravanti.*** Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i magistrati possano ***avvalersi di tali circostanze aggravanti*** all'atto di determinare la pena, pur non avendo l'obbligo di applicarle. Dette circostanze aggravanti non dovrebbero essere previste nel diritto nazionale dagli Stati membri qualora siano irrilevanti in considerazione della natura dello specifico reato. La rilevanza delle varie circostanze aggravanti previste nella presente direttiva dovrebbe essere valutata a livello nazionale per ciascuno dei reati di cui alla presente direttiva.

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) L'incapacità fisica o psichica, ai sensi della presente direttiva, dovrebbe comprendere anche lo stato di incapacità fisica o psichica determinato	(26) L'incapacità fisica o psichica, ai sensi della presente direttiva, dovrebbe comprendere anche lo stato di incapacità fisica o psichica determinato

dall'influenza di droghe e alcool.	dall'influenza di droghe, ***medicinali*** e alcool ***o qualsiasi sostanza capace di alterare il libero arbitrio***. ***Le persone in stato di incapacità non possono fornire il proprio consenso informato e volontario, il che rende qualsiasi atto sessuale in tali circostanze intrinsecamente non consensuale.***

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Le vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori sono spesso incapaci di denunciare il reato per vari decenni dopo che questo è stato commesso, a causa di sentimenti di vergogna, colpa e autocondanna, riconducibili fra l'altro alla stigmatizzazione sociale e culturale che tuttora circonda gli abusi sessuali, del fatto che l'abuso è commesso in segreto, delle minacce o del comportamento colpevolizzante dell'autore del reato e/o del trauma subito. A differenza di chi commette altri reati violenti, gli autori di abusi e sfruttamenti sessuali dei minori tendono a rimanere attivi fino a un'età avanzata, continuando così a rappresentare una minaccia per i minori. Di conseguenza, per rendere efficace l'indagine e l'azione penale contro i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e offrire alle vittime un'assistenza e un sostegno adeguati, è necessario che i termini di	(31) Le vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori sono spesso incapaci di denunciare il reato per vari decenni dopo che questo è stato commesso, a causa di sentimenti di vergogna, colpa e autocondanna, riconducibili fra l'altro alla stigmatizzazione sociale e culturale che tuttora circonda gli abusi sessuali, del fatto che l'abuso è commesso in segreto, delle minacce o del comportamento colpevolizzante dell'autore del reato e/o del trauma subito. ***A causa delle vulnerabilità specifiche e dei limiti di sviluppo dei minori, questi ultimi potrebbero non comprendere appieno di aver subito un abuso, soprattutto se l'abuso è stato commesso da un adulto in cui ripongono fiducia. È possibile che le persone sopravvissute a un abuso debbano raggiungere l'età adulta prima di sviluppare la maturità emotiva necessaria per riconoscere***

prescrizione siano ***tali da permettere alle vittime di denunciare il reato anche dopo un lungo lasso di tempo***.	***l'abuso per quello che è stato e comprenderne gli effetti a lungo termine. Il trauma può indurre le vittime a reprimere o bloccare per anni i ricordi come meccanismo di protezione.*** A differenza di chi commette altri reati violenti, gli autori di abusi e sfruttamenti sessuali dei minori tendono a rimanere attivi fino a un'età avanzata, continuando così a rappresentare una minaccia per i minori. Di conseguenza, per rendere efficace l'indagine e l'azione penale contro i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e offrire alle vittime un'assistenza e un sostegno adeguati, è necessario che i termini di prescrizione siano ***aboliti***.

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutte le persone che abbiano conoscenza o il sospetto di un abuso o di uno sfruttamento sessuale di un minore a segnalarlo ai servizi competenti. In particolare, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dei minori informazioni sulla possibilità di segnalare l'abuso, anche attraverso linee di assistenza telefonica. Spetta a ciascuno Stato membro determinare le autorità competenti alle quali segnalare tali sospetti. Dette autorità competenti non dovrebbero limitarsi ai servizi di tutela dei minori o ai servizi	(34) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutte le persone che abbiano conoscenza o il sospetto di un abuso o di uno sfruttamento sessuale di un minore a segnalarlo ai servizi competenti. In particolare, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dei minori informazioni sulla possibilità di segnalare l'abuso, anche attraverso linee di assistenza telefonica ***e attraverso le piattaforme di comunicazione maggiormente utilizzate dai più giovani***. Spetta a ciascuno Stato membro determinare le autorità competenti alle quali segnalare tali sospetti. Dette

sociali competenti. Il requisito del sospetto "in buona fede" dovrebbe avere lo scopo di evitare che la disposizione sia invocata per giustificare la denuncia effettuata con dolo di fatti puramente immaginari o falsi.	autorità competenti non dovrebbero limitarsi ai servizi di tutela dei minori o ai servizi sociali competenti. Il requisito del sospetto "in buona fede" dovrebbe avere lo scopo di evitare che la disposizione sia invocata per giustificare la denuncia effettuata con dolo di fatti puramente immaginari o falsi.

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 bis) Tutti i professionisti, siano essi membri del personale permanente o a contratto, e i volontari a stretto contatto con minori dovrebbero seguire una formazione obbligatoria che consenta loro di riconoscere gli abusi e le misure da adottare per garantire la sicurezza di un minore. Tale formazione dovrebbe essere incentrata su ciò che costituisce abuso sessuale su minori online e offline e aiutare a riconoscere gli indicatori di abuso, quali lesioni fisiche, disagio emotivo e cambiamenti comportamentali, e ad individuare le procedure di segnalazione disponibili.

Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 ter) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i meccanismi di segnalazione nuovi ed esistenti, anche quelli che sfruttano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, siano facilmente accessibili, sicuri, adeguati ai minori, riservati e gratuiti. La segnalazione da parte di terzi dovrebbe essere offerta come opzione alle vittime al fine di facilitarne l'accesso alla giustizia, in particolare qualora temano ripercussioni nel caso denunciassero il reato di persona o incontrino altri ostacoli nel contattare direttamente le autorità competenti. Dovrebbero essere messi a disposizione risorse e personale adeguati per garantire un sostegno e un'assistenza appropriati e nelle strutture interagenzie specializzate dovrebbero essere integrati meccanismi di segnalazione al fine di combattere gli abusi sessuali sui minori.

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) È opportuno modificare le norme sulla giurisdizione al fine di garantire che siano puniti per abuso o sfruttamento sessuale di minori gli autori del reato originari dell'Unione, anche quando il reato è commesso al di	(35) È opportuno modificare le norme sulla giurisdizione al fine di garantire che siano puniti per abuso o sfruttamento sessuale di minori gli autori del reato originari dell'Unione, anche quando il reato è commesso al di

fuori dell'Unione stessa, in particolare nell'ambito del cosiddetto "turismo sessuale". Per sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi ***e*** nel turismo si dovrebbe intendere lo sfruttamento sessuale dei minori da parte di una o più persone che si spostano dal loro ambiente abituale verso una destinazione all'estero in cui hanno contatti sessuali con minori. Ove lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi ***e*** nel turismo si svolga al di fuori dell'Unione, gli Stati membri sono incoraggiati a incrementare, attraverso gli strumenti nazionali e internazionali disponibili, compresi i trattati bilaterali o multilaterali in materia di estradizione, l'assistenza reciproca o il trasferimento dei procedimenti, la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, al fine di combattere ***il turismo sessuale***. È opportuno che gli Stati membri promuovano un dialogo e una comunicazione aperti con i paesi al di fuori dell'Unione per poter procedere a norma della pertinente legislazione nazionale contro gli autori dei reati che viaggiano al di fuori dei confini dell'Unione a scopo di sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi ***e*** nel turismo.

fuori dell'Unione stessa, in particolare nell'ambito del cosiddetto "turismo sessuale". Per sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi ***o*** nel turismo si dovrebbe intendere lo sfruttamento sessuale dei minori da parte di una o più persone che si spostano dal loro ambiente abituale verso una destinazione all'estero in cui hanno contatti sessuali con minori ***e partecipano a reati descritti nella presente direttiva***. Ove lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi ***o*** nel turismo si svolga al di fuori dell'Unione, gli Stati membri sono incoraggiati a incrementare, attraverso gli strumenti nazionali e internazionali disponibili, compresi i trattati bilaterali o multilaterali in materia di estradizione, l'assistenza reciproca o il trasferimento dei procedimenti, la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, al fine di combattere ***lo sfruttamento sessuale di minori all'estero***. È opportuno che gli Stati membri promuovano un dialogo e una comunicazione aperti con i paesi al di fuori dell'Unione per poter procedere a norma della pertinente legislazione nazionale contro gli autori dei reati che viaggiano al di fuori dei confini dell'Unione a scopo di sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi ***o*** nel turismo.

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere in modo globale le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Per proteggere efficacemente i minori occorre un approccio che coinvolga l'intera società. Ponendo i minori al centro dell'attenzione, tutte le autorità e i servizi pertinenti dovrebbero collaborare tra loro per proteggerli e sostenerli, in linea con il loro interesse superiore. Il modello "Barnahus", che consiste nel creare un ambiente adatto ai minori in cui operino specialisti di tutte le discipline pertinenti, è attualmente l'esempio più avanzato di approccio alla giustizia a misura di minore in grado di evitare la vittimizzazione secondaria. Le disposizioni pertinenti della presente direttiva sono basate sui principi di tale modello. Scopo del modello è far sì che tutti i minori coinvolti in indagini su abusi o sfruttamento sessuale dei minori beneficino di una valutazione di elevata qualità in ambienti a loro misura, di un sostegno psicosociale adeguato e di servizi di protezione mirati. La presente direttiva intende far sì che tutti gli Stati membri sostengano tali principi, anche senza imporre loro di ***seguire*** il modello Barnahus in quanto tale. Qualora sia necessario sottoporre il minore a esami medici ai fini delle indagini penali, ad esempio per raccogliere prove dell'abuso, tali esami dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario, per ridurre la	(36) È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere in modo globale le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Per proteggere efficacemente i minori occorre un approccio che coinvolga l'intera società. Ponendo i minori al centro dell'attenzione, tutte le autorità e i servizi pertinenti dovrebbero collaborare tra loro per proteggerli e sostenerli, in linea con il loro interesse superiore. Il modello "Barnahus", che consiste nel creare un ambiente adatto ai minori in cui operino specialisti di tutte le discipline pertinenti, è attualmente l'esempio più avanzato di approccio alla giustizia a misura di minore in grado di evitare la vittimizzazione secondaria. Le disposizioni pertinenti della presente direttiva sono basate sui principi di tale modello. Scopo del modello è far sì che tutti i minori coinvolti in indagini su abusi o sfruttamento sessuale dei minori beneficino di una valutazione di elevata qualità in ambienti a loro misura, di un sostegno psicosociale adeguato e di servizi di protezione mirati. La presente direttiva intende far sì che tutti gli Stati membri sostengano tali principi ***orientati alla vittima e istituiscano sistemi di protezione dei minori adeguati all'età e multidisciplinari per fornire un'assistenza e un sostegno giuridico efficaci alle vittime minorenni***, anche senza imporre loro di ***attuare*** il modello Barnahus in quanto tale. Qualora

possibilità che il minore subisca un ulteriore trauma. Tale obbligo non dovrebbe impedire altri esami medici necessari per il benessere del minore. Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente a una giustizia a misura di minore, agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l'abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante speciale per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, ai sensi della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti. Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti dovrebbero ricevere una formazione sulla giustizia a misura di minore.
Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie. Qualora le vittime minorenni partecipino a procedimenti penali, è opportuno che, nel condurre i procedimenti,

sia necessario sottoporre il minore a esami medici ai fini delle indagini penali, ad esempio per raccogliere prove dell'abuso, tali esami dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario, per ridurre la possibilità che il minore subisca un ulteriore trauma. Tale obbligo non dovrebbe impedire altri esami medici necessari per il benessere del minore. Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente a una giustizia a misura di minore, agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l'abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante speciale per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, ai sensi della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti. Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti dovrebbero ricevere una formazione sulla giustizia a misura di minore.
Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi di prova

l'organo giurisdizionale tenga pienamente conto della loro età e maturità e assicuri che i procedimenti siano accessibili e comprensibili al minore interessato.	raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie. Qualora le vittime minorenni ***o i testimoni minorenni*** partecipino a procedimenti penali, è opportuno che, nel condurre i procedimenti, l'organo giurisdizionale tenga pienamente conto della loro età e maturità e assicuri che i procedimenti siano accessibili e comprensibili al minore interessato. ***Dovrebbe essere data priorità al diritto del minore di essere ascoltato e di partecipare in modo significativo, garantendo che le sue opinioni siano ascoltate e rispettate durante l'intero processo.***

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 bis) È fondamentale che gli Stati membri istituiscano strutture multidisciplinari che consentano di integrare le competenze delle autorità di contrasto, delle agenzie per la protezione dei minori, degli operatori sanitari, degli educatori e degli specialisti della salute mentale. Tali strutture dovrebbero essere concepite far fronte alle complessità dello sfruttamento online e prevedere risposte rapide e coordinate per identificare, sottoporre a indagini e perseguire gli autori dei reati, salvaguardando al contempo il benessere delle vittime. Tali

	strutture, che dovrebbero basarsi sul modello Barnahus, dovrebbero essere sostenute da una formazione, da un'istruzione e da uno sviluppo professionale approfonditi del personale e dovrebbero facilitare la creazione di centri di sostegno fisici. Dovrebbero consentire alle vittime di ricevere cure e partecipare ai procedimenti penali nello stesso luogo senza il rischio di subire ulteriori traumi. Tali strutture rappresentano l'approccio più efficace per sostenere i minori vittime di abuso in virtù della loro natura olistica, incentrata sul minore e multidisciplinare. La promozione delle norme del modello Barnahus è fondamentale per garantire il benessere e i diritti delle vittime minorenni. Al fine di assicurare una migliore segnalazione dei reati, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a diversificare i meccanismi a disposizione, tenendo in considerazione la varietà e l'evoluzione delle manifestazioni dei reati e i bisogni e le vulnerabilità specifiche del minore.

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Gli Stati membri dovrebbero fornire un'assistenza mirata e completa a breve e lungo termine alle vittime minorenni. Tutti i danni causati	(37) Gli Stati membri dovrebbero fornire un'assistenza mirata e completa a breve e lungo termine alle vittime minorenni ***e ai sopravvissuti, a prescindere***

dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale di un minore sono significativi e dovrebbero essere presi in considerazione non appena possibile dopo il primo contatto della vittima con le autorità. L'assistenza immediata alla vittima prima e durante le indagini e i procedimenti penali è essenziale per limitare i traumi di lunga durata connessi all'abuso subito. Per favorire una pronta assistenza, compresa l'individuazione dei servizi di sostegno pertinenti, gli Stati membri dovrebbero pubblicare linee guida e protocolli a uso dei professionisti nel settore dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e dei servizi sociali, compreso il personale addetto alle linee di assistenza telefonica. Data la natura dei danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale, l'assistenza dovrebbe protrarsi per tutto il tempo necessario per il recupero fisico e psicologico del minore e, se necessario, potrebbe continuare sino in età adulta. È opportuno esaminare la possibilità di estendere l'assistenza e la consulenza ai genitori, ai prestatori di assistenza o ai tutori delle vittime minorenni nei casi in cui essi non siano coinvolti perché sospettati di essere implicati nel reato in questione, per aiutarli ad assistere le vittime minorenni durante tutti i procedimenti.

dal fatto che abbiano presentato una denuncia formale o meno. ***Per "sopravvissuto" si intende una persona che ha subito violenze sessuali quando era un minore, a prescindere dal suo status giuridico e dal suo riconoscimento come vittima di un reato da parte di un sistema giuridico.*** Tutti i danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale di un minore sono significativi e dovrebbero essere presi in considerazione non appena possibile dopo il primo contatto della vittima con le autorità. L'assistenza immediata alla vittima prima e durante le indagini e i procedimenti penali è essenziale per limitare i traumi di lunga durata connessi all'abuso subito. Per favorire una pronta assistenza, compresa l'individuazione dei servizi di sostegno pertinenti, gli Stati membri dovrebbero pubblicare linee guida e protocolli a uso dei professionisti nel settore dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e dei servizi sociali, compreso il personale addetto alle linee di assistenza telefonica. Data la natura dei danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale, l'assistenza dovrebbe protrarsi per tutto il tempo necessario per il recupero fisico e psicologico del minore e, se necessario, potrebbe continuare sino in età adulta. È opportuno esaminare la possibilità di estendere l'assistenza e la consulenza ai genitori, ai prestatori di assistenza o ai tutori delle vittime minorenni nei casi in cui essi non siano coinvolti perché sospettati di essere implicati nel reato in questione, per aiutarli ad

assistere le vittime minorenni durante tutti i procedimenti.

Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) La direttiva 2012/29/UE stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato. La proposta di revisione della direttiva riguardante i diritti delle vittime comprende modifiche mirate di tutti i diritti delle vittime. Oltre a godere dei diritti sanciti da tale direttiva, le vittime minorenni di reati concernenti l' abuso o lo sfruttamento sessuale e il materiale pedopornografico dovrebbero altresì avere accesso alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Le autorità competenti potrebbero inoltre fornire tale consulenza e assistenza legale ai fini di una domanda di risarcimento dallo Stato. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e di ricevere consulenza sulle varie possibilità a loro disposizione. La consulenza legale dovrebbe essere fornita da una persona che ha ricevuto una formazione giuridica adeguata, senza essere necessariamente un avvocato. La consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, l'assistenza legale dovrebbero	(39) La direttiva 2012/29/UE stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato ***e di qualsiasi organizzazione responsabile di abusi e sfruttamento sessuale nei confronti di minori***. La proposta di revisione della direttiva riguardante i diritti delle vittime comprende modifiche mirate di tutti i diritti delle vittime. Oltre a godere dei diritti sanciti da tale direttiva, le vittime minorenni di reati concernenti l' abuso o lo sfruttamento sessuale e il materiale pedopornografico dovrebbero altresì avere accesso alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Le autorità competenti potrebbero inoltre fornire tale consulenza e assistenza legale ai fini di una domanda di risarcimento dallo Stato. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e di ricevere consulenza sulle varie possibilità a loro disposizione. La consulenza legale dovrebbe essere fornita da una persona che ha ricevuto una formazione giuridica adeguata, senza essere necessariamente un

essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati membri.

avvocato. La consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, l'assistenza legale dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati membri. ***Il diritto delle vittime al risarcimento non dovrebbe essere soggetto a un termine di prescrizione.***

Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Il Centro dell'UE ***di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale sui*** minori (di seguito denominato "Centro dell'UE") istituito dal regolamento [.../.../UE che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori][16] dovrebbe sostenere l'azione degli Stati membri a favore della prevenzione e dell'assistenza alle vittime e l'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Dovrebbe inoltre favorire lo scambio delle migliori pratiche all'interno e all'esterno dell'Unione. Dovrebbe incoraggiare il dialogo tra tutti i portatori di interessi per contribuire allo sviluppo di programmi di prevenzione all'avanguardia. Inoltre, cooperando con gli Stati membri e contribuendo alla standardizzazione della raccolta di dati sull'abuso e sullo sfruttamento sessuale dei minori in tutta l'Unione, dovrebbe essere un valido strumento di sostegno a	(40) Il Centro dell'UE per ***la protezione dei*** minori (di seguito denominato "Centro dell'UE") istituito dal regolamento [.../.../UE che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori][16] dovrebbe sostenere l'azione degli Stati membri a favore della prevenzione e dell'assistenza alle vittime e l'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva. ***La definizione di tali norme e l'istituzione del Centro dell'UE senza indebito ritardo sono di fondamentale importanza per razionalizzare e intensificare i molteplici sforzi volti a prevenire e combattere gli abusi sessuali sui minori in tutta l'Unione.*** Dovrebbe inoltre favorire lo scambio delle migliori pratiche all'interno e all'esterno dell'Unione. Dovrebbe incoraggiare il dialogo tra tutti i portatori di interessi per contribuire allo sviluppo di programmi di prevenzione

una politica di prevenzione e di assistenza alle vittime basata su dati concreti. È opportuno che gli Stati membri istituiscano autorità nazionali, o soggetti equivalenti ritenuti più adatti in funzione della loro organizzazione interna, tenendo conto dell'esigenza di una struttura minima con compiti determinati, in grado di svolgere valutazioni delle tendenze in materia di abuso sessuale sui minori, di raccogliere dati statistici, di misurare i risultati delle azioni di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale sui minori e di riferire periodicamente su tali tendenze, dati statistici e risultati. Tali autorità nazionali dovrebbero servire da punto di contatto nazionale e operare secondo un approccio integrato e multipartecipativo. Inoltre gli Stati membri dovrebbero istituire i meccanismi necessari a livello nazionale per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci tra tutti i soggetti pubblici e privati nello sviluppo e nell'attuazione di misure per prevenire e combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, e favorire la cooperazione con il Centro dell'UE e la Commissione.

all'avanguardia. Inoltre, cooperando con gli Stati membri e contribuendo alla standardizzazione della raccolta di dati sull'abuso e sullo sfruttamento sessuale dei minori in tutta l'Unione, dovrebbe essere un valido strumento di sostegno a una politica di prevenzione e di assistenza alle vittime basata su dati concreti. È opportuno che gli Stati membri istituiscano autorità nazionali, o soggetti equivalenti ritenuti più adatti in funzione della loro organizzazione interna, tenendo conto dell'esigenza di una struttura minima con compiti determinati, in grado di svolgere valutazioni delle tendenze in materia di abuso sessuale sui minori, di raccogliere dati statistici, di misurare i risultati delle azioni di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale sui minori e di riferire periodicamente su tali tendenze, dati statistici e risultati. Tali autorità nazionali dovrebbero servire da punto di contatto nazionale e operare secondo un approccio integrato e multipartecipativo. Inoltre gli Stati membri dovrebbero istituire i meccanismi necessari a livello nazionale per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci tra tutti i soggetti pubblici e privati nello sviluppo e nell'attuazione di misure per prevenire e combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, e favorire la cooperazione con il Centro dell'UE e la Commissione. ***Poiché il Centro dell'UE è istituito dal regolamento [../../UE che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori], tutte le disposizioni della***

presente direttiva che vi fanno riferimento dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

[16] COM (2022) 209 dell'11 maggio 2022.

[16] COM (2022) 209 dell'11 maggio 2022.

Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a prevenire o a proibire atti legati alla promozione dell'abuso sessuale di minori e dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi ***e*** nel turismo. Si potrebbero prendere in considerazione diverse misure preventive, quali l'elaborazione e il rafforzamento di un codice di condotta e di meccanismi di autoregolamentazione nel settore del turismo, l'istituzione di un codice etico o di "marchi di qualità" o l'applicazione di un'esplicita politica per le organizzazioni turistiche che combattono l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi ***e*** nel turismo. Gli Stati membri dovrebbero usare gli strumenti a loro disposizione conformemente al diritto dell'UE, al diritto nazionale e agli accordi internazionali, al fine di prevenire l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi ***e*** nel turismo all'interno del loro territorio o aventi come destinazione il loro territorio, soprattutto prendendo provvedimenti adeguati quando	(42) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a prevenire o a proibire atti legati alla promozione dell'abuso sessuale di minori e dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi ***o*** nel turismo. Si potrebbero prendere in considerazione diverse misure preventive, quali l'elaborazione e il rafforzamento di un codice di condotta e di meccanismi di autoregolamentazione nel settore del turismo, l'istituzione di un codice etico o di "marchi di qualità" o l'applicazione di un'esplicita politica per le organizzazioni turistiche che combattono l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi ***o*** nel turismo. Gli Stati membri dovrebbero usare gli strumenti a loro disposizione conformemente al diritto dell'UE, al diritto nazionale e agli accordi internazionali, al fine di prevenire l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi ***o*** nel turismo all'interno del loro territorio o aventi come destinazione il loro territorio, soprattutto prendendo provvedimenti adeguati quando

ricevono informazioni pertinenti da paesi terzi, ad esempio effettuando ulteriori verifiche o emettendo una decisione di respingimento nel quadro del regolamento (UE) 2018/1861 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera[17].

[17] Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1861/oj.

ricevono informazioni pertinenti da paesi terzi, ad esempio effettuando ulteriori verifiche o emettendo una decisione di respingimento nel quadro del regolamento (UE) 2018/1861 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera[17].

[17] Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1861/oj.

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Gli Stati membri dovrebbero stabilire o rafforzare le politiche di prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, e misure che riducano il rischio che i minori divengano vittime, attraverso l'informazione e le campagne di sensibilizzazione, destinate anche ai genitori ***e*** ai prestatori di assistenza e alla società in generale, nonché i programmi di	(43) Gli Stati membri dovrebbero stabilire o rafforzare le politiche di prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, e misure che riducano il rischio che i minori divengano vittime, attraverso l'informazione e le campagne di sensibilizzazione, destinate anche ai genitori***, ai volontari,*** ai prestatori di assistenza***, agli insegnanti, agli educatori, a***

ricerca e istruzione. Nell'ambito di tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio fondato sui diritti dei minori. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla garanzia che le campagne di sensibilizzazione rivolte ai minori siano adeguate, sufficientemente comprensibili e commisurate alle esigenze specifiche di minori di diversi gruppi di età, compresi i bambini in età prescolare. Le misure di prevenzione dovrebbero seguire un approccio olistico al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, tenendo conto delle sue dimensioni online e offline e mobilitando tutti i portatori di interessi. Per quanto riguarda, in particolare, la dimensione online, le misure dovrebbero comprendere lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, anche di dialogo critico con il mondo digitale, per aiutare gli utenti a individuare e contrastare i tentativi di abuso sessuale sui minori online, cercare assistenza e impedire che l'abuso venga commesso. È opportuno prestare particolare attenzione alla prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori accuditi in una comunità di accoglienza invece che in un contesto familiare. Laddove non esistano già, si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di apposite linee di assistenza telefonica o linee telefoniche dirette.

coloro che operano nel settore della protezione dei minori, dei servizi sociali e dell'affidamento, ai formatori, agli allenatori, agli operatori del diritto, ai giudici dei tribunali per la famiglia, ai funzionari di polizia in prima linea, agli operatori sanitari, ai capi di comunità religiose e alla società in generale, nonché i programmi di ricerca e istruzione***, compresa l'educazione sessuale***. Nell'ambito di tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio fondato sui diritti dei minori. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla garanzia che le campagne di sensibilizzazione rivolte ai minori siano adeguate, sufficientemente comprensibili e commisurate alle esigenze specifiche di minori di diversi gruppi di età, compresi i bambini in età prescolare ***e i minori particolarmente vulnerabili, tra cui i minori con disabilità mentali, intellettuali, sensoriali o fisiche, i minori in contesti migratori, accompagnati o meno, o i minori che non si conformano alle norme convenzionali relative all'orientamento sessuale, all'identità e all'espressione di genere o alle caratteristiche sessuali***. Le misure di prevenzione dovrebbero seguire un approccio olistico al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, tenendo conto delle sue dimensioni online e offline e mobilitando tutti i portatori di interessi. Per quanto riguarda, in particolare, la dimensione online, le misure dovrebbero comprendere lo

	sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, anche di dialogo critico con il mondo digitale, per aiutare gli utenti a individuare e contrastare i tentativi di abuso sessuale sui minori online, cercare assistenza e impedire che l'abuso venga commesso. È opportuno prestare particolare attenzione alla prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori accuditi in una comunità di accoglienza invece che in un contesto familiare. Laddove non esistano già, si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di apposite linee di assistenza telefonica o linee telefoniche dirette. ***I minori dovrebbero poter ottenere informazioni e consulenza in merito ai reati di cui agli articoli da 3 a 8 ter attraverso tali canali.***

Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(43 bis) Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che le autorità di contrasto indaghino senza indebito ritardo sui tentativi di adescamento di minori per scopi sessuali e che i minori vittime di tali tentativi siano effettivamente indirizzati ai servizi di sostegno pertinenti affinché ricevano assistenza e protezione.

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) In vari Stati membri sono attive da anni organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, come i membri della rete di linee telefoniche di emergenza INHOPE, che cooperano con le autorità di contrasto e con i fornitori di servizi internet per facilitare il processo di rimozione e segnalazione di materiale pedopornografico online. Tale attività combatte la vittimizzazione secondaria limitando la diffusione di materiale illegale online e può fornire alle autorità di contrasto prove dei reati commessi. Tuttavia, il quadro giuridico in cui dette organizzazioni agiscono differisce notevolmente da uno Stato membro all'altro e in molti casi è carente nel definire i compiti che esse possono legittimamente svolgere e le relative condizioni. Gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare tali organizzazioni a svolgere i compiti necessari, specialmente il trattamento di materiale pedopornografico, nel qual caso il trattamento non dovrebbe essere considerato "non giustificato". Tali autorizzazioni sono incoraggiate in quanto aumentano la certezza del diritto, massimizzano le sinergie tra le autorità nazionali e altri attori	***soppresso***

coinvolti nella lotta contro l'abuso sessuale sui minori e difendono i diritti delle vittime grazie alla rimozione del materiale pedopornografico dalla sfera pubblica digitale.

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Qualora sia reso opportuno dal pericolo che rappresentano e dai possibili rischi di reiterazione del reato, gli autori del reato dovrebbero, se del caso, essere interdetti, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti regolari e diretti con minori o svolte nell'ambito di organizzazioni che lavorano per i minori o che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori. I datori di lavoro dovrebbero chiedere informazioni, al momento dell'assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori, sulle condanne esistenti per reati sessuali a danno di minori iscritte nel casellario giudiziale o sulle misure interdittive esistenti. Ai fini della presente direttiva, la nozione di "datore di lavoro" dovrebbe contemplare anche le persone che gestiscono un'organizzazione operante in attività di volontariato attinenti alla custodia o alla cura dei minori e che prevedono un contatto diretto e regolare con essi, comprese strutture di comunità quali scuole, ospedali,	(50) Qualora sia reso opportuno dal pericolo che rappresentano e dai possibili rischi di reiterazione del reato, gli autori del reato dovrebbero, se del caso, essere interdetti, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali ***e volontarie*** che comportano contatti regolari e diretti con minori o svolte nell'ambito di organizzazioni che lavorano per i minori o che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori. I datori di lavoro dovrebbero chiedere informazioni, al momento dell'assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori, sulle condanne esistenti per reati sessuali a danno di minori iscritte nel casellario giudiziale o sulle misure interdittive esistenti. Ai fini della presente direttiva, la nozione di "datore di lavoro" dovrebbe contemplare anche le persone che gestiscono un'organizzazione operante in attività di volontariato attinenti alla custodia o alla cura dei minori e che prevedono un contatto diretto e regolare con essi, comprese strutture di comunità quali scuole, ospedali,

servizi di assistenza sociale, circoli sportivi o comunità religiose. È opportuno che il modo in cui sono fornite tali informazioni, come ad esempio l'accesso tramite l'interessato, nonché il contenuto preciso delle informazioni, il significato delle attività di volontariato organizzate e il contatto diretto e regolare con i minori siano definite conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, le informazioni trasmesse da un'autorità competente a un'altra dovrebbero comprendere almeno tutti i documenti pertinenti conservati dagli Stati membri nei registri nazionali dei casellari giudiziali e tutti i documenti pertinenti facilmente ottenibili da paesi terzi, quali le informazioni ottenibili dal Regno Unito tramite il canale istituito dalla parte terza, titolo IX, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra[19].

[19] GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2021/689(1)/oj.

servizi di assistenza sociale, circoli sportivi o comunità religiose. È opportuno che il modo in cui sono fornite tali informazioni, come ad esempio l'accesso tramite l'interessato, nonché il contenuto preciso delle informazioni, il significato delle attività di volontariato organizzate e il contatto diretto e regolare con i minori siano definite conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, le informazioni trasmesse da un'autorità competente a un'altra dovrebbero comprendere almeno tutti i documenti pertinenti conservati dagli Stati membri nei registri nazionali dei casellari giudiziali e tutti i documenti pertinenti facilmente ottenibili da paesi terzi, quali le informazioni ottenibili dal Regno Unito tramite il canale istituito dalla parte terza, titolo IX, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra[19].

[19]GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2021/689(1)/oj.

Emendamento 33
Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) Per quanto riguarda le informazioni non disponibili, o non ancora disponibili, ***in*** ECRIS, ad esempio su un cittadino di	(52) Per quanto riguarda le informazioni non disponibili, o non ancora disponibili, ***nel sistema europeo di***

paese terzo autore di un reato, fino alla piena attuazione del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio[20] è opportuno che gli Stati membri ricorrano ad altri canali per fornire tutte le informazioni pertinenti ai datori di lavoro che assumono personale per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori. L'obiettivo della presente direttiva non è quello di armonizzare le disposizioni che determinano se il consenso sia o meno necessario prima che le autorità degli Stati membri possano scambiare informazioni in materia dei dati contenuti nei casellari giudiziali. Indipendentemente dal fatto che il consenso sia o meno necessario a norma del diritto nazionale, la presente direttiva non stabilisce alcun nuovo obbligo di modificare il diritto e le procedure nazionali in merito.

[20] Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/816/oj).

informazione sui casellari giudiziali (ECRIS***)***, ad esempio su un cittadino di paese terzo autore di un reato, fino alla piena attuazione del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio[20] è opportuno che gli Stati membri ricorrano ad altri canali per fornire tutte le informazioni pertinenti ai datori di lavoro che assumono personale per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori. L'obiettivo della presente direttiva non è quello di armonizzare le disposizioni che determinano se il consenso sia o meno necessario prima che le autorità degli Stati membri possano scambiare informazioni in materia dei dati contenuti nei casellari giudiziali. Indipendentemente dal fatto che il consenso sia o meno necessario a norma del diritto nazionale, la presente direttiva non stabilisce alcun nuovo obbligo di modificare il diritto e le procedure nazionali in merito.

[20] Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/816/oj).

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime.	La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali***, anche qualora tali reati siano commessi a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione***. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime.

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) "consenso": qualsiasi indicazione di accordo rispetto a un'attività sessuale data volontariamente e chiaramente, in modo informato e inequivocabile, da un minore di età superiore all'età del consenso sessuale, come risultato della sua libera volontà, valutata nel contesto delle circostanze esistenti;

Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il materiale che ritrae	a) il materiale che ritrae un

visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;

minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;

Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la rappresentazione ***degli organi sessuali*** di un minore per scopi prevalentemente sessuali;	b) ***qualsiasi*** rappresentazione***, con qualsiasi mezzo, delle parti intime*** di un minore per scopi prevalentemente sessuali;

Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il materiale che ritrae ***visivamente*** una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali ***degli organi sessuali*** di una persona che sembra un minore;	c) il materiale che ritrae una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali ***delle parti intime*** di una persona che sembra un minore;

Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) immagini, riproduzioni o rappresentazioni realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ***degli organi sessuali*** di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;	d) ***tutte le*** immagini***, pseudo-fotografie***, riproduzioni o rappresentazioni realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ***delle parti intime*** di un minore, per scopi prevalentemente sessuali***, a prescindere dal metodo di***

	creazione o manipolazione utilizzato, anche mediante l'impiego dell'intelligenza artificiale, di tecnologie deepfake o di ambienti di realtà aumentata, estesa o virtuale;

Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) qualsiasi materiale, di qualsiasi forma, destinato a fornire consigli, orientamenti o istruzioni su come commettere ***abuso o sfruttamento sessuale di minori o adescamento di minori***;	e) qualsiasi materiale, di qualsiasi forma, destinato a fornire consigli, orientamenti o istruzioni su come commettere ***qualsiasi dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 ter, comprese le istruzioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale***;

Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "sfruttamento di un minore a fini di prostituzione": l'utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi siano rivolti al minore o a terzi;	(4) "sfruttamento sessuale di un minore a fini di prostituzione": l'utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri ***guadagni, profitti, benefici,*** vantaggi o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa***, i guadagni, i profitti, i benefici*** o i vantaggi siano rivolti al minore o a terzi;

Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "spettacolo di abuso sessuale su minore": l'esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di:	(5) "spettacolo di abuso sessuale su minore": l'esibizione dal vivo, diretta a un pubblico ***di una o più persone***, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di:

Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure	a) un minore in ***atti o*** atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure

Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***organi sessuali*** di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;	b) ***parti intime*** di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;

Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) "coetanei": persone vicine per età e grado di sviluppo psicologico e fisico ***o*** maturità.	(8) "coetanei": persone vicine per età e grado di sviluppo psicologico e fisico ***e*** maturità.

Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Reati di abuso sessuale	Reati di abuso sessuale ***sui minori***

Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte di cui ai paragrafi da 2 a 8 .	(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte ***intenzionali*** di cui ai paragrafi da 2 a 8.

Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore**,** che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale**,** ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.	(2) Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale ***o un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente*** ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali**,** ***compresa l'esposizione del minore a contenuti pornografici***, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

Emendamento 186

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) La diffusione di contenuti pornografici online senza predisporre strumenti solidi ed efficaci di verifica

dell'età per impedire efficacemente ai minori di accedere a contenuti pornografici online è punita con una pena detentiva massima di almeno un anno.

Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore**,** che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale**,** ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.	(3) Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale ***o un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente*** ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.

Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale o induce il minore a compiere atti sessuali con un'altra persona è punito con una pena detentiva massima di almeno ***otto*** anni.	(4) Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale o induce il minore a compiere atti sessuali con un'altra persona ***o su di sé*** è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dieci*** anni. ***Le tipologia di condotte di cui al primo comma sono punite con una pena detentiva massima di almeno dieci anni se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e se non acconsente.***

Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dieci anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sei*** anni***, se il minore ha raggiunto tale età***; ***oppure***	a) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dodici*** anni; oppure

Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno ***dieci anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sei*** anni***, se il minore ha raggiunto tale età***; oppure	b) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica***, intellettuale, sensoriale*** o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno ***dodici*** anni; oppure

Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) fa uso di coercizione, forza ***o minacce***, ***è punito con una pena detentiva massima di***	c) fa uso di coercizione, forza, ***violenza fisica o psicologica, ricatti o altre minacce***, ***è***

almeno dodici anni**, **se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ***sette anni, se il minore ha raggiunto tale età.***	***punito*** con una pena detentiva massima di almeno ***quattordici anni;***

Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minacce, un minore a compiere atti sessuali con un terzo ***è punito*** con ***una pena detentiva massima di almeno dodici anni,*** se ***il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e*** con una pena detentiva massima di almeno ***sette anni, se il minore ha raggiunto tale età***.	(6) Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minacce, un minore a compiere atti sessuali con un terzo ***o*** con se ***stesso è punito*** con una pena detentiva massima di almeno ***quattordici anni***.

Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Sono punite con una pena detentiva massima di almeno ***dodici*** anni le condotte intenzionali seguenti:	7. Sono punite con una pena detentiva massima di almeno ***sedici*** anni le condotte intenzionali seguenti:

Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) indurre un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale a compiere su se stesso atti di

	penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto.

Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***Se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto, la condotta*** di cui al paragrafo 7 ***è punita*** con una pena detentiva massima di almeno ***dieci*** anni***.***	(8) ***Le tipologie di condotte*** di cui al paragrafo 7 ***sono punite*** con una pena detentiva massima di almeno ***sedici*** anni ***se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto.***

Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Ai fini ***del paragrafo*** 8, gli Stati membri provvedono affinché:	(9) Ai fini ***dei paragrafi 2, 3, 4 e*** 8, gli Stati membri provvedono affinché:

Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) per atto non consensuale sia inteso un atto compiuto senza che il ***minore esprima volontariamente il suo*** consenso***, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e*** del ***contesto,*** o senza che il minore sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle	a) per atto non consensuale sia inteso un atto compiuto senza che il consenso del ***minore*** o senza che il minore sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle circostanze di cui al paragrafo 5 o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza***, di sonno,*** di ebbrezza ***o di sorpresa***, l'essere

circostanze di cui al paragrafo 5 o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza ***o*** di ebbrezza, l'essere paralizzato dalla paura, malato o fisicamente leso;	paralizzato dalla paura, malato o fisicamente leso;

Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'assenza di consenso non possa essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica ***o*** del suo comportamento sessuale passato.	c) l'assenza di consenso non possa essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica***,*** del suo comportamento sessuale ***presente o*** passato ***o di una relazione, passata o in corso, con l'autore del reato***.

Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Reati di sfruttamento sessuale	Reati di sfruttamento sessuale ***dei minori***

Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 7.	(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 7 ***bis***.

Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***cinque*** anni ***se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età***.	(2) Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***sei*** anni.

Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli di abusi sessuali su minori , ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque*** anni ***se il minore ha raggiunto tale età***.	(3) Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli di abusi sessuali su minori, ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***nove*** anni.

Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Chiunque consapevolmente	(4) Chiunque consapevolmente

assiste a spettacoli di abusi sessuali ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno ***due*** anni ***se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno un anno se il minore ha raggiunto tale età***.	assiste a spettacoli di abusi sessuali ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno ***tre*** anni.

Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Chiunque induce un minore a partecipare allo sfruttamento a fini di prostituzione, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***otto*** anni ***se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età***.	(5) Chiunque induce un minore a partecipare allo sfruttamento a fini di prostituzione, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dodici*** anni.

Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Chiunque costringe o fa uso di violenza o minacce nei confronti di un minore per sfruttarlo a fini di prostituzione è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dieci*** anni ***se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di***	(6) Chiunque costringe o fa uso di violenza o minacce nei confronti di un minore per sfruttarlo a fini di prostituzione è punito con una pena detentiva massima di almeno ***quattordici*** anni.

almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo allo sfruttamento a fini di prostituzione, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno quattro*** anni ***se il minore ha raggiunto tale età***.	(7) Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo allo sfruttamento a fini di prostituzione, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dodici*** anni.

Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché condivida materiale che ne mostra le parti intime senza il consenso del minore al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o qualsiasi altro guadagno è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno ***un anno***.	(2) L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico***, compreso il materiale di cui all'articolo 2, punto 3, lettera d), per uso privato*** è punito con una pena detentiva massima di almeno ***due anni***.
	L'acquisto o il possesso di sistemi di intelligenza artificiale progettati o adattati principalmente allo scopo di consentire la creazione di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno ***un anno***.	(3) L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno ***due anni***.

Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno ***due*** anni.	(4) La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno ***quattro*** anni.
	La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di sistemi di

intelligenza artificiale progettati o adattati principalmente allo scopo di consentire la creazione di materiale pedopornografico sono puniti con una pena detentiva massima di almeno due anni.

Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno ***due*** anni.	(5) L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno ***quattro*** anni.

Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) La produzione di materiale pedopornografico è ***punita*** con una pena detentiva massima di almeno ***tre*** anni.	(6) La produzione di materiale pedopornografico***, compreso il materiale di cui all'articolo 2, punto 3, lettera d), per uso privato*** è ***punito*** con una pena detentiva massima di almeno ***otto*** anni. ***La creazione o l'adattamento di sistemi di intelligenza artificiale progettati o adattati principalmente allo scopo di consentire la creazione di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.***

Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del paragrafo 1, le condotte di cui ai paragrafi 2**,** 3 e 4 sono considerate giustificate, in particolare, quando sono tenute da un'organizzazione stabilita in uno Stato membro, che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori ed è stata autorizzata da detto Stato membro, o per conto della stessa o sotto la sua responsabilità, purché le azioni in questione siano svolte secondo le condizioni previste da detta autorizzazione.	Ai fini del paragrafo 1, le condotte di cui ai paragrafi 2 ***e*** 3 e ***la trasmissione di cui al paragrafo*** 4 sono considerate giustificate, in particolare, quando sono tenute da un'organizzazione ***come una linea telefonica di emergenza*** stabilita in uno Stato membro, che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori ed è stata autorizzata da detto Stato membro, o per conto della stessa o sotto la sua responsabilità, purché le azioni in questione siano svolte secondo le condizioni previste da detta autorizzazione.

Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tra tali condizioni ***può figurare*** l'obbligo che le organizzazioni che ricevono detta autorizzazione abbiano la necessaria esperienza e indipendenza, che sussistano adeguati meccanismi di rendicontazione e sorveglianza per garantire che esse agiscano con rapidità e diligenza e nell'interesse pubblico, e che usino canali di comunicazione sicuri per svolgere le azioni autorizzate.	Tra tali condizioni ***figura*** l'obbligo che le organizzazioni che ricevono detta autorizzazione abbiano la necessaria esperienza e indipendenza, che sussistano adeguati meccanismi di rendicontazione e sorveglianza per garantire che esse agiscano con rapidità e diligenza e nell'interesse pubblico, e che usino canali di comunicazione sicuri per svolgere le azioni autorizzate.

Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Gli Stati membri ***provvedono affinché le autorizzazioni rilasciate a un'organizzazione*** che ***agisce*** nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori di cui al paragrafo 7 ***consentano tutte*** le ***attività seguenti o alcune*** di ***esse***:	(8) Gli Stati membri ***forniscono un quadro giuridico per le organizzazioni*** che ***agiscono*** nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori di cui al paragrafo 7 ***e assicurano che*** le ***autorizzazioni ricevute da tali organizzazioni dalle autorità competenti*** di ***uno Stato membro consentano tutte le attività seguenti***:

Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 8 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. ricevere e analizzare segnalazioni di presunto materiale pedopornografico presentate loro dalle vittime, da utenti online o da altre organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori;	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 8 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. riferire prontamente il contenuto illegale segnalato all'autorità di contrasto competente dello Stato membro in cui è ospitato il materiale;	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 8 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. collaborare con organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e che sono autorizzate a ricevere segnalazioni di presunto materiale pedopornografico conformemente alla lettera a) nello Stato membro o nel paese terzo in cui il materiale è ospitato;	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 8 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. ispezionare il materiale accessibile al pubblico nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico, sulla base delle segnalazioni di presunto materiale pedopornografico di cui alla lettera a) o su richiesta di una vittima.	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 8 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis. cooperare direttamente con i prestatori di servizi della società dell'informazione stabiliti nello Stato membro in cui sono stabilite le organizzazioni

	che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, nell'ambito di meccanismi di notifica e azione, compresa la rimozione dei contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi e nelle notifiche di sospetti di reati a norma del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, con l'autorizzazione dell'autorità nazionale di contrasto competente.

Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) proporre , a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore di incontrarlo online o di persona con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4 , 5, 6 e 7 , e all'articolo 5, paragrafo 6, ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno;	a) proporre, ***anche*** a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore di incontrarlo online o di persona con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6 e 7, ***all'articolo 4*** e all'articolo 5, paragrafo 6, ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali ***che potrebbero essere*** finalizzati a tale incontro, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno; ***.***

Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito con una pena detentiva massima di almeno ***sei***	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito con una pena detentiva massima di almeno ***un***

mesi il tentativo, per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, da parte di un adulto il quale adeschi un minore per fornire materiale pedopornografico.	***anno*** il tentativo, ***anche*** per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, da parte di un adulto il quale adeschi un minore per fornire materiale pedopornografico.

Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno ***un anno*** se è fatto uso di coercizione, forza o minacce.	la condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno ***due anni*** se è fatto uso di coercizione, forza o minacce.

Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tentativo, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, da parte di un adulto il quale induca un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori e allo sfruttamento ***di minori a fini*** di ***prostituzione*** sia punito con una pena detentiva massima di almeno ***sei mesi***.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tentativo, ***anche*** a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, da parte di un adulto il quale induca un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori e allo sfruttamento ***sessuale*** di ***minori*** sia punito con una pena detentiva massima di almeno ***tre anni***.

Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno ***un anno*** se è fatto uso di coercizione, forza o minacce.	la condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno ***sei anni*** se è fatto uso di coercizione, forza o minacce.

Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Adescamento a ***fini di abuso*** sessuale	Adescamento ***volto*** a ***commettere abusi sessuali o sfruttamento*** sessuale***, compreso lo streaming in diretta***

Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la promessa intenzionale o la dazione di denaro, o altre forme di vantaggi o utilità, per indurre una persona a commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, sia punita con una pena detentiva massima di almeno ***tre*** anni.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la promessa intenzionale o la dazione di denaro, o altre forme di vantaggi o utilità, per indurre una persona a commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, ***compresa la diretta streaming,*** sia punita con una pena detentiva massima di almeno ***cinque*** anni.

Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'erogazione o la gestione intenzionale di un servizio della società dell'informazione destinato a favorire o incoraggiare la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia punita con una pena detentiva massima di almeno ***un anno***.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'erogazione o la gestione intenzionale di un servizio della società dell'informazione destinato a favorire o incoraggiare la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia punita con una pena detentiva massima di almeno ***dieci anni***.

Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Viaggi a fini di abuso e sfruttamento sessuale di minori
	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di recarsi in un paese diverso da tali Stati membri al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 ter.

Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 ter
	Altri reati connessi all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati connessi all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori comprendano i seguenti atti intenzionali: a) la diffusione di materiale che pubblicizza la possibilità di commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 8 bis; b) l'estorsione con lo scopo di commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8; e c) la redazione o l'utilizzo di documenti amministrativi falsi al fine di commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 bis.

Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 9 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 .	(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 ***ter*** .

Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 9 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punito il tentativo di commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, all'articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6, e agli articoli 7 e 8.	(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punito il tentativo di commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, all'articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6, e agli articoli 7 e 8 ***ter***.

Emendamento 95
Proposta di direttiva
Articolo 10 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) ***Rientra nella discrezionalità degli*** Stati membri ***decidere se l'***articolo 3, paragrafi 2 ***e*** 4, ***si applichi agli*** atti sessuali consensuali tra coetanei, purché ***tali atti non comportino abusi***.	(1) ***Gli*** Stati membri ***provvedono affinché, nel contesto dell'***articolo 3, paragrafi 2***,*** 4 ***e 7***, ***sia prevista la non configurazione come reato per gli*** atti sessuali consensuali tra coetanei, purché ***non vi sia un abuso di fiducia o dipendenza tra coetanei***.

Emendamento 96
Proposta di direttiva
Articolo 10 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***Rientra nella discrezionalità degli*** Stati membri ***decidere se l'***articolo 4, paragrafo 4, ***si applichi agli*** spettacoli che hanno luogo nell'ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo.	(2) ***Gli*** Stati membri ***provvedono affinché, nel contesto dell'***articolo 4, paragrafo 4, ***sia prevista la non configurazione come reato per gli*** spettacoli che hanno luogo nell'ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo.

Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 10 – punto 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Rientra nella discrezionalità degli Stati membri ***decidere se l'***articolo 5, paragrafi 2 , 3, 4 e 6, ***si applichi alla*** produzione, ***all'***acquisto o ***al*** possesso di , o ***all'***accesso a, materiale in cui sono coinvolti esclusivamente:	***Gli*** Stati membri ***provvedono affinché, nel contesto dell'***articolo 5, paragrafi 2, 3, 4 e 6, ***sia prevista la non configurazione come reato per la*** produzione, ***l'***acquisto o ***il*** possesso di, o ***l'***accesso a, materiale in cui sono coinvolti esclusivamente:

Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 10 – punto 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
nei casi in cui tale materiale è prodotto e posseduto con il consenso dei minori coinvolti e unicamente a uso privato delle persone coinvolte, purché ***l'atto*** non ***implichi alcun*** abuso.	nei casi in cui tale materiale è prodotto e posseduto con il consenso dei minori coinvolti e unicamente a uso privato delle persone coinvolte, purché non ***vi sia un*** abuso ***di fiducia o dipendenza tra coetanei***.

Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 10 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) ***Rientra nella discrezionalità degli*** Stati membri ***decidere se l'***articolo ***6 si applichi a*** proposte, conversazioni, contatti o scambi tra coetanei.	(4) ***Gli*** Stati membri ***provvedono affinché, nel contesto dell'***articolo 6***, sia prevista la non configurazione come reato per*** proposte, conversazioni, contatti o scambi tra coetanei***, purché non vi sia un abuso di fiducia o dipendenza tra coetanei***.

Emendamento 100
Proposta di direttiva
Articolo 10 – punto 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito a compiere un atto soltanto se il consenso è stato espresso volontariamente, quale libera manifestazione della ***sua*** volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto.	Ai fini dei paragrafi da 1 a 4 ***del presente articolo***, si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito a compiere un atto soltanto se il consenso è stato espresso volontariamente, ***chiaramente e in modo informato e inequivocabile,*** quale libera manifestazione della volontà ***del minore***, valutata tenendo conto della situazione e del contesto***, quali definiti all'articolo 2, punto 2 bis. Non si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito se non era in grado di esprimere una libera volontà a causa delle circostanze di cui all'articolo 3, paragrafo 5, o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza, il sonno, lo stato di ebbrezza o di sorpresa, l'essere paralizzato dalla paura, malato o fisicamente leso.***

Emendamento 101
Proposta di direttiva
Articolo 10 – punto 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica ***o*** del suo comportamento passato.	L'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica***,*** del suo comportamento ***sessuale*** passato ***o di una***

relazione, passata o in corso, con l'autore del reato.

Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 10 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) La condivisione consensuale di immagini o video intimi non può essere interpretata come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni delle stesse immagini ***o*** degli stessi video.	(6) La condivisione consensuale di immagini o video intimi ***o di materiale analogo*** non può essere interpretata come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni delle stesse immagini***,*** degli stessi video ***o di materiale analogo, anche in versione manipolata o alterata***. ***Qualsiasi successiva condivisione o diffusione da parte del destinatario originario o di qualsiasi altra parte richiede il consenso esplicito e informato della persona rappresentata.*** ***Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.***

Emendamento 103
Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore con una disabilità psichica o fisica o in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica;	a) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore ***di giovane età,*** con una disabilità psichica***, intellettuale, sensoriale*** o fisica***, in uno stato di privazione o limitazione della libertà*** o in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica;

Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera h bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h bis) l'autore del reato ha finto di essere un minore o un coetaneo;

Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera j bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) il reato è stato commesso sulla base di uno o più dei motivi tutelati a norma dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Emendamento 106
Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona fisica condannata per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 sia interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con minori.	(1) Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona fisica condannata per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 sia interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali ***e attività di volontariato organizzate*** che comportano ***o agevolano*** contatti diretti e regolari con minori.

Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività di volontariato organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, e le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, quando assumono personale, siano tenuti a chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a 9, iscritte nel casellario giudiziale, o sull'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.	(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività di volontariato organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, e le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, quando assumono ***o stipulano contratti con*** personale, ***consulenti e volontari,*** siano tenuti a chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 , iscritte nel casellario giudiziale, o sull'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.

Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri, qualora richiesto dalle autorità competenti, adottano le misure necessarie per assicurare la trasmissione delle informazioni sull'esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 o di eventuali misure interdittive	(3) Gli Stati membri, qualora richiesto dalle autorità competenti, adottano le misure necessarie per assicurare la trasmissione delle informazioni ***dalle autorità alla parte richiedente*** sull'esistenza di condanne per i reati di cui agli

dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali, e che le informazioni trasmesse siano quanto più complete possibile e comprendano almeno le informazioni detenute da qualsiasi Stato membro sull'esistenza di condanne penali o misure interdittive risultanti da condanne penali. A questo scopo, tali informazioni sono trasmesse tramite ECRIS o il meccanismo per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali stabilito con i paesi terzi.	articoli da 3 a 9 o di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali, e che le informazioni trasmesse siano quanto più complete possibile e comprendano almeno le informazioni detenute da qualsiasi Stato membro sull'esistenza di condanne penali o misure interdittive risultanti da condanne penali. A questo scopo, tali informazioni sono trasmesse tramite ECRIS o il meccanismo per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali stabilito con i paesi terzi.

Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche	Sanzioni ***pecuniarie*** applicabili alle persone giuridiche

Emendamento 110
Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 13 sia punita con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:	(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 13 sia punita con sanzioni ***pecuniarie*** effettive, proporzionate e dissuasive che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni ***pecuniarie*** quali:

Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 1 – lettera f bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali.

Emendamento 112
Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13, i reati puniti con una pena detentiva massima di almeno due anni per le persone fisiche siano puniti con sanzioni pecuniarie il cui livello massimo non sia inferiore all'1 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.	(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13, i reati puniti con una pena detentiva massima di almeno due anni per le persone fisiche siano puniti con sanzioni pecuniarie il cui livello massimo non sia inferiore all'1 % del fatturato globale totale della persona giuridica ***nell'esercizio precedente a quello in cui il reato è stato commesso o*** nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria***, o a un importo pari a 8 000 000 EUR, se superiore***.

Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13, i reati puniti con una pena detentiva massima di almeno tre anni per le persone fisiche siano puniti con sanzioni pecuniarie il cui livello massimo non sia inferiore al 5 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.	(3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13, i reati puniti con una pena detentiva massima di almeno tre anni per le persone fisiche siano puniti con sanzioni pecuniarie il cui livello massimo non sia inferiore al 5 % del fatturato globale totale della persona giuridica ***nell'esercizio precedente a quello in cui il reato è stato commesso o*** nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria***, o a un importo pari a 40 000 000 EUR, se superiore***.

Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Gli Stati membri possono stabilire norme per i casi in cui non sia possibile determinare l'importo della sanzione pecuniaria sulla base del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui il reato è stato commesso o nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.

Emendamento 115
Proposta di direttiva
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Indagini e azione penale ***e termini di prescrizione***	Indagini e azione penale

Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 , i reati gravi di cui all'articolo 5, paragrafo 6, qualora sia stato usato materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 2 , punto 3, lettere a) e b), e i reati di cui agli articoli 7 e 8 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione.	***soppresso***

Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il periodo di tempo di cui al primo comma è di:	***soppresso***
a) almeno 20 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;	

b) almeno 25 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;

c) almeno 30 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) almeno 20 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;	***soppresso***

Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) almeno 25 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;	***soppresso***

Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) almeno 30 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.	***soppresso***

Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di efficaci strumenti investigativi, come quelli usati nei casi riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.	(3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di efficaci strumenti investigativi, come quelli usati nei casi riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità. ***Ove opportuno, detti strumenti comprendono strumenti investigativi speciali, come quelli usati per contrastare la criminalità organizzata o altri reati gravi, tra cui la possibilità di condurre indagini sotto copertura, il ricorso alle cosiddette "esche informatiche" ("honeypot"), l'intercettazione di comunicazioni, controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie in conformità del***

diritto nazionale.

Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini e dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di personale***,*** competenze ***ed efficaci strumenti investigativi*** sufficienti per indagare e perseguire tali reati, compresi quelli commessi per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. ***Ove opportuno, detti strumenti comprendono strumenti investigativi speciali, come quelli usati per contrastare la criminalità organizzata o altri reati gravi, tra cui la possibilità di condurre indagini sotto copertura.***	(4) Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini e dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di personale ***e*** competenze sufficienti per indagare e perseguire tali reati, compresi quelli commessi per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile.

Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 16 bis
	Termini di prescrizione
	Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che non si applichi alcun termine di prescrizione ai reati di cui agli articoli da 3

a 9.

Emendamento 124
Proposta di direttiva
Articolo 17 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi degli articoli da 3 a 9, o in buona fede sospetti che tali fatti siano avvenuti, a segnalarli ai servizi competenti, fatti salvi l'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio[24] e l'articolo 12 del regolamento (UE) …/…[25] [che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori].	*(Non concerne la versione italiana)*

[24] Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).

[25] Regolamento (UE)

Emendamento 125
Proposta di direttiva
Articolo 17 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri provvedono affinché almeno i professionisti che lavorano a stretto contatto con i minori nei	(3) Gli Stati membri provvedono affinché almeno ***tutti*** i professionisti ***e i volontari*** che lavorano a stretto contatto con i

settori della protezione, dell'istruzione e della cura e dell'assistenza sanitaria dei minori ***siano*** tenuti a riferire alle autorità competenti i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che sia stato commesso, o che stia per essere commesso, un reato punibile conformemente alla presente direttiva.	minori***, anche*** nei settori della protezione, dell'istruzione***, dello sport*** e della cura e dell'assistenza sanitaria dei minori***, nonché gli operatori del diritto, gli insegnanti e gli educatori, i giudici dei tribunali per la famiglia e i funzionari di polizia in prima linea, siano informati e formati a riconoscere gli abusi sessuali sui minori.*** ***I professionisti e i volontari di cui al primo comma sono*** tenuti a riferire alle autorità competenti i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che sia stato commesso, o che stia per essere commesso, un reato punibile conformemente alla presente direttiva.

Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 17 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri esonerano dall'obbligo di denuncia di cui al paragrafo 3 i professionisti ***che lavorano nei settori sanitari*** nel contesto di programmi destinati a persone condannate per un reato punito conformemente alla presente direttiva o a persone che temono di poter commettere un reato punibile conformemente alla presente direttiva.	(4) Gli Stati membri esonerano dall'obbligo di denuncia di cui al paragrafo 3 i professionisti ***attivi*** nel contesto di programmi destinati a persone condannate per un reato punito conformemente alla presente direttiva o a persone che temono di poter commettere un reato punibile conformemente alla presente direttiva.

Emendamento 127
Proposta di direttiva
Articolo 17 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di meccanismi di segnalazione accessibili, visibili, chiari, facilmente fruibili e sensibili alla dimensione di genere. Gli Stati membri provvedono affinché tali meccanismi di segnalazione dispongano di risorse adeguate, anche in termini di finanziamenti e personale.

Emendamento 128
Proposta di direttiva
Articolo 18 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In aggiunta ai diritti della vittima al momento della denuncia di cui all'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE e all'articolo 5 bis della direttiva (UE) .../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano denunciare alle autorità competenti i reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva in modo facile e accessibile. Ciò comprende la possibilità di denunciare tali reati e, se possibile, presentare elementi di prova mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione facilmente accessibili e fruibili.	1. In aggiunta ai diritti della vittima al momento della denuncia di cui all'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE e all'articolo 5 bis della direttiva (UE) .../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano denunciare alle autorità competenti i reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva in modo ***gratuito, protetto,*** facile***, riservato*** e accessibile. Ciò comprende la possibilità di denunciare tali reati e, se possibile, presentare elementi di prova mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione facilmente accessibili e fruibili.

Emendamento 129
Proposta di direttiva
Articolo 18 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la possibilità di segnalazione da parte di terzi, anche avvalendosi del meccanismo di segnalazione di cui al paragrafo 1.

Emendamento 130
Proposta di direttiva
Articolo 18 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia di cui al paragrafo 1 siano sicure, riservate e a misura di minore e usino un linguaggio consono al minore in funzione della sua età e maturità. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia non sia subordinata al consenso dei genitori.	(2) Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia di cui al paragrafo 1 siano sicure, riservate e a misura di minore e usino un linguaggio consono al minore in funzione della sua età e maturità. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia non sia subordinata al consenso dei genitori ***e affinché siano fornite informazioni adeguate in merito alle procedure di segnalazione e ai servizi di assistenza***. ***Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di meccanismi di segnalazione accessibili, visibili, chiari, facilmente fruibili e sensibili alla dimensione di genere, conformemente alle norme di qualità del modello Barnahus. Gli Stati membri provvedono affinché tali meccanismi di segnalazione dispongano di risorse adeguate, anche in termini di finanziamenti e***

personale.

Emendamento 131
Proposta di direttiva
Articolo 18 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Gli Stati membri provvedono affinché siano istituite strutture interagenzie multidisciplinari adeguate all'età per contrastare gli abusi sessuali sui minori, anche laddove tali abusi siano agevolati dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri incoraggiano e sostengono, anche finanziariamente, altri meccanismi di segnalazione, in particolare:
	a) la creazione di apposite linee di assistenza telefonica e linee telefoniche dirette, compreso, tra l'altro, il numero "116 000";
	b) la nomina di responsabili del benessere dei minori formati in modo specifico a ricevere, valutare e segnalare sospetti di abuso e sfruttamento sessuale dei minori.
	Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di segnalazione di cui al secondo comma siano pienamente integrati nei sistemi nazionali di protezione dei minori e dispongano di risorse adeguate, anche in termini di finanziamenti e personale.
	Tali strutture non pregiudicano i sistemi

esistenti negli Stati membri.

Emendamento 132
Proposta di direttiva
Articolo 18 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti che entrano in contatto con le vittime che denunciano reati di abuso o sfruttamento sessuale dei minori sia vietato trasferire dati personali relativi allo status della vittima in materia di soggiorno alle autorità competenti per la migrazione, ***almeno fino al completamento della prima valutazione individuale*** delle ***specifiche esigenze*** di ***protezione della vittima, condotta conformemente all'articolo 22 della direttiva 2012/29/UE***.	(3) Gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti che entrano in contatto con le vittime che denunciano reati di abuso o sfruttamento sessuale dei minori sia vietato trasferire dati personali relativi allo status della vittima in materia di soggiorno alle autorità competenti per la migrazione, ***nonché utilizzarli ai fini dell'esecuzione*** delle ***procedure*** di ***rimpatrio***.

Emendamento 133
Proposta di direttiva
Articolo 19 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Se un reato di cui agli articoli 3 e 9 rientra nella giurisdizione di più Stati membri, questi collaborano per stabilire quale di essi debba svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI, la questione è deferita a Eurojust.	(6) Se un reato di cui agli articoli 3 e 9 rientra nella giurisdizione di più Stati membri, questi collaborano per stabilire quale di essi debba svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI, la questione è deferita a Eurojust ***e tutte le autorità nazionali competenti sono informate di conseguenza al fine di agevolare la cooperazione***

transfrontaliera.

Emendamento 134
Proposta di direttiva
Articolo 19 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Gli Stati membri assicurano, se del caso, una cooperazione efficiente con Eurojust ed Europol per quanto riguarda i procedimenti e le indagini penali relativi a reati di abuso sessuale su minori e il trasferimento di tali procedimenti, in particolare nei casi che coinvolgono più Stati membri. Tale cooperazione facilita lo scambio transfrontaliero di informazioni, le indagini congiunte e l'assistenza nell'azione penale.

Emendamento 135
Proposta di direttiva
Articolo 20 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 ***ricevono*** assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli 21 e 22, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.	1. ***Gli Stati membri provvedono affinché*** le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 ***ricevano*** assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli 21 e 22, tenuto conto dell'interesse superiore del minore***, a prescindere dal fatto che abbiano presentato una denuncia formale o meno***.

Emendamento 136
Proposta di direttiva
Articolo 20 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Gli Stati membri garantiscono alle vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale l'erogazione di servizi sanitari facilmente accessibili, gratuiti e completi, compresi i servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva.

Emendamento 137
Proposta di direttiva
Articolo 21 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno specialistico e adeguato prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla direttiva 2012/29/UE , dalla direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e dalla presente direttiva. In particolare, gli Stati membri ***assicurano che le*** vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 ***abbiano accesso a servizi*** di assistenza ***mirati e integrati per i minori*** conformemente all'articolo 9 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva	(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno specialistico e adeguato prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla direttiva 2012/29/UE , dalla direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e dalla presente direttiva. In particolare, gli Stati membri ***mettono a disposizione delle*** vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 ***centri*** di assistenza ***facilmente accessibili, che possono far parte del sistema sanitario nazionale, per garantire un sostegno efficace alle vittime minorenni di***

2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato]. Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione dei minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare.

abuso o sfruttamento sessuale e per assicurare la gestione clinica della violenza sessuale, compresa l'assistenza nella custodia e nella documentazione delle prove, conformemente all'articolo 9 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato]. ***Tali centri forniscono un sostegno consono al trauma subito e, se del caso, indirizzano verso un sostegno e un'assistenza post-traumatici specializzati per le vittime minorenni. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime minorenni di abuso o violenza sessuale abbiano accesso a esami medici e medico-legali, che possono essere forniti in tali centri o tramite rinvio verso centri o unità specializzati. Gli Stati membri assicurano il coordinamento tra i centri di assistenza e i centri medici e medico-legali competenti. Tutti i servizi di cui al presente articolo sono forniti con modalità consone ai minori. Gli Stati membri possono provvedere affinché tali centri siano collegati ai centri istituiti a norma dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.*** Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione dei minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare***, conformemente***

all'interesse superiore del minore.

Emendamento 138
Proposta di direttiva
Articolo 21 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Alla vittima sono erogate cure mediche ***e*** un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ***ed*** educativo coordinati e consoni all'età e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale.	(2) ***Gli Stati membri provvedono affinché*** alla vittima ***e alla sua famiglia siano*** erogate cure mediche***, compreso l'accesso a servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, nonché*** un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico***, legale,*** educativo ***e amministrativo accessibili, a misura di minore, completi, specializzati,*** coordinati e consoni ***alle esigenze e*** all'età e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale***, prestando particolare attenzione al recupero a lungo termine della vittima***. ***Tale sostegno è disponibile in un unico luogo, sulla base del modello "Barnahus".***

Emendamento 139
Proposta di direttiva
Articolo 21 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) I servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disponibili a titolo gratuito e sono accessibili ogni giorno della settimana, fatti salvi i servizi forniti nel quadro del sistema sanitario nazionale. Gli Stati membri garantiscono

	una distribuzione geografica e capacità sufficienti dei servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 su tutto il loro territorio.

Emendamento 140
Proposta di direttiva
Articolo 21 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Qualora ***sia*** necessario ***prevedere*** una sistemazione temporanea***,*** il minore è collocato in via prioritaria insieme ad altri familiari, in alloggi permanenti o temporanei, dotati di servizi di assistenza.	(3) Qualora necessario***, gli Stati membri assicurano che al minore sia fornita*** una sistemazione temporanea***.*** Il minore è collocato in via prioritaria insieme ad altri familiari, ***tenendo conto del suo interesse superiore,*** in alloggi permanenti o temporanei, dotati di servizi di assistenza.

Emendamento 141
Proposta di direttiva
Articolo 21 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le vittime dei reati punibili conformemente alla presente direttiva ***hanno*** accesso ai centri di assistenza stabiliti ai sensi dell'articolo ***28*** della direttiva […/…/UE proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica][26].	(4) ***Gli Stati membri fanno sì che*** le vittime dei reati punibili conformemente alla presente direttiva ***abbiano*** accesso ai centri di assistenza stabiliti ai sensi dell'articolo ***26*** della direttiva […/…/UE proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica][26].
_____	_____
[26] COM(2022) 105 dell'8.3.2022.	[26] COM(2022) 105 dell'8.3.2022.

Emendamento 142
Proposta di direttiva
Articolo 21 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 sono considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2012/29/UE e della direttiva (UE) .../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] .	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 143
Proposta di direttiva
Articolo 21 – punto 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) ***Una volta istituito, il Centro dell'UE sostiene proattivamente*** le azioni di assistenza alle vittime adottate dagli Stati membri nei modi seguenti:	(9) Le azioni di assistenza alle vittime adottate dagli Stati membri ***saranno sostenute proattivamente dal Centro dell'UE, una volta istituito,*** nei modi seguenti:

Emendamento 144
Proposta di direttiva
Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tutela ***delle vittime minorenni*** nelle indagini e nei procedimenti penali	Tutela ***dei minori*** nelle indagini e nei procedimenti penali

Emendamento 145
Proposta di direttiva
Articolo 22 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le	1. Gli Stati membri adottano le

misure necessarie per assicurare che, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per la vittima minorenne qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.	misure necessarie per assicurare che, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per la vittima minorenne qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia. ***Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti ricevono una formazione in materia di giustizia a misura di minore.***

Emendamento 146
Proposta di direttiva
Articolo 22 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'audizione della vittima minorenne abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;	a) l'audizione della vittima minorenne ***o, laddove applicabile, di un testimone minorenne*** abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;

Emendamento 147
Proposta di direttiva
Articolo 22 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'audizione della vittima minorenne si svolga in locali appositi o adattati a tale scopo;	b) l'audizione della vittima minorenne ***o, laddove applicabile, di un testimone minorenne*** si svolga in locali appositi o adattati a tale scopo;

Emendamento 148
Proposta di direttiva
Articolo 22 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la vittima minorenne sia ***ascoltata*** da o mediante operatori formati a tale scopo;	c) la vittima minorenne ***o, laddove applicabile, un testimone minorenne*** sia ***ascoltato*** da o mediante operatori formati a tale scopo;

Emendamento 149
Proposta di direttiva
Articolo 22 – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ove possibile e opportuno, la vittima minorenne sia ***ascoltata*** sempre dalle stesse persone;	d) ove possibile e opportuno, la vittima minorenne ***o, laddove applicabile, un testimone minorenne*** sia ***ascoltato*** sempre dalle stesse persone;

Emendamento 150
Proposta di direttiva
Articolo 22 – punto 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) la vittima minorenne sia ***accompagnata*** dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale persona;	f) la vittima minorenne ***o, laddove applicabile, un testimone minorenne*** sia ***accompagnato*** dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale persona;

Emendamento 151
Proposta di direttiva
Articolo 22 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 9 , tutte le audizioni della vittima minorenne ovvero, laddove ***opportuno***, del minore testimone dei fatti possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni audiovisive possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni del loro diritto nazionale.	(4) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 9 , tutte le audizioni della vittima minorenne ovvero, laddove ***applicabile***, del minore testimone dei fatti possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni audiovisive possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni del loro diritto nazionale.

Emendamento 152
Proposta di direttiva
Articolo 22 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la vittima minorenne sia ***ascoltata*** in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.	b) la vittima minorenne ***o, laddove applicabile, un testimone minorenne*** sia ***ascoltato*** in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.

Emendamento 153
Proposta di direttiva
Articolo 22 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Gli Stati membri adottano le misure necessarie, nell'interesse della vittima minorenne e tenuto conto di altri interessi superiori, per proteggere la vita privata, l'identità e l'immagine della vittima minorenne e impedire la	(6) Gli Stati membri adottano le misure necessarie, nell'interesse della vittima minorenne ***o, laddove applicabile, di un testimone minorenne*** e tenuto conto di altri interessi superiori, per proteggere la vita privata,

diffusione pubblica di qualsiasi informazione che ne permetta l'identificazione.	l'identità e l'immagine della vittima minorenne ***e di un testimone minorenne*** e impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che ne permetta l'identificazione.

Emendamento 154
Proposta di direttiva
Articolo 22 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora sia necessaria la partecipazione di un minore a procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 9, il giudice tenga conto ***dell'età e della maturità*** del minore nell'ambito di tali procedimenti.	(7) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora sia necessaria la partecipazione di un minore a procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 9, il giudice tenga conto ***delle vulnerabilità*** del minore nell'ambito di tali procedimenti***, comprese quelle relative all'età, alla maturità e al benessere psicofisico del minore. Gli Stati membri provvedono affinché tale disposizione si applichi a tutti i minori, compresi quelli indagati, accusati o condannati per un reato.***

Emendamento 155
Proposta di direttiva
Articolo 23 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) In aggiunta ai diritti di cui godono a norma dell'articolo 16 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], le vittime sono	(2) In aggiunta ai diritti di cui godono a norma dell'articolo 16 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], le vittime sono

autorizzate a chiedere un risarcimento nell'ambito dei procedimenti penali e civili per i danni ad esse causati dai reati punibili conformemente alla presente direttiva***, per un congruo periodo di tempo dopo avere raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato***.	autorizzate a chiedere un risarcimento nell'ambito dei procedimenti penali e civili per i danni ad esse causati dai reati punibili conformemente alla presente direttiva***. Gli Stati membri garantiscono che non si applichi alcun termine di prescrizione al diritto della vittima al risarcimento***.

Emendamento 156
Proposta di direttiva
Articolo 23 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) I periodi di cui al primo comma sono i seguenti:	***soppresso***
a) almeno 20 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;	
b) almeno 25 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;	
c) almeno 30 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.	

Emendamento 157
Proposta di direttiva
Articolo 23 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) almeno 20 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;	***soppresso***

Emendamento 158
Proposta di direttiva
Articolo 23 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) almeno 25 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;	***soppresso***

Emendamento 159
Proposta di direttiva
Articolo 23 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) almeno 30 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.	***soppresso***

Emendamento 160
Proposta di direttiva
Articolo 24 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri istituiscono	Gli Stati membri istituiscono ***o***

autorità nazionali o soggetti equivalenti incaricati delle attività seguenti:	***designano*** autorità nazionali o soggetti equivalenti incaricati delle attività seguenti:

Emendamento 161
Proposta di direttiva
Articolo 24 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In particolare, le autorità nazionali adempiono gli obblighi di raccolta di dati, ricerca e rendicontazione di cui all'articolo 31.	In particolare, le autorità nazionali adempiono gli obblighi di raccolta di dati, ricerca e rendicontazione di cui all'articolo 31. ***Nello svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1, gli Stati membri sono sostenuti dal Centro dell'UE, una volta istituito.***

Emendamento 162
Proposta di direttiva
Articolo 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci delle autorità, delle agenzie e degli organismi pertinenti, compresi gli enti locali e regionali, le autorità di contrasto, la magistratura, le procure, i fornitori di servizi di assistenza e i fornitori di servizi della società dell'informazione, le organizzazioni non governative, i servizi sociali, comprese le autorità per la tutela o il benessere dei minori, gli istituti di istruzione e di assistenza sanitaria, le parti sociali, fatta salva la loro autonomia, e altre organizzazioni e soggetti pertinenti, al fine di elaborare e	Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci delle autorità, delle agenzie e degli organismi pertinenti, compresi gli enti locali e regionali, le autorità di contrasto, la magistratura, le procure, i fornitori di servizi di assistenza e i fornitori di servizi della società dell'informazione, le organizzazioni non governative, ***comprese quelle che gestiscono linee telefoniche dirette e linee di assistenza telefonica,*** i servizi sociali, comprese le autorità per la tutela o il benessere dei minori, gli istituti di istruzione e di assistenza sanitaria, le parti

attuare misure contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, a livello nazionale. Tali meccanismi assicurano anche un coordinamento e una cooperazione efficaci con il Centro dell'UE e la Commissione.	sociali, fatta salva la loro autonomia, e altre organizzazioni e soggetti pertinenti, al fine di elaborare e attuare misure contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, a livello nazionale. Tali meccanismi assicurano anche un coordinamento e una cooperazione efficaci ***tra Stati membri,*** con il Centro dell'UE e la Commissione ***e altri organismi e agenzie dell'Unione***.

Emendamento 163
Proposta di direttiva
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 25 bis
	Cooperazione internazionale
	Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, le autorità competenti degli Stati membri, Europol, Eurojust e il Centro dell'UE, nell'ambito delle loro rispettive competenze e nei limiti dei rispettivi mandati, cooperano con le autorità competenti di paesi terzi nella lotta contro i reati di cui agli articoli da 3 a 8 ter.

Emendamento 164
Proposta di direttiva
Articolo 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 26	***soppresso***

Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per prevenire o vietare:

a) la diffusione di materiale che pubblicizza la possibilità di commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 8; e

b) l'organizzazione per altri, a fini commerciali o meno, di viaggi finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Emendamento 165
Proposta di direttiva
Articolo 27 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque abbia il timore di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 9 possa accedere ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi tali reati.	(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque abbia il timore di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 9 possa accedere ***in modo facile e anonimo*** ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi tali reati ***nonché a canali accessibili, facili da usare, sicuri e prontamente disponibili, come linee di assistenza telefonica e chat online, gestiti da personale adeguatamente formato***. ***Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano disponibili risorse e gruppi di sostegno per le persone che temono che***

un loro familiare possa commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 9.

Emendamento 166
Proposta di direttiva
Articolo 27 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Gli Stati membri provvedono affinché i programmi o le misure di cui al paragrafo 1 siano accessibili senza indebite restrizioni in linea con le norme nazionali in materia di assistenza sanitaria.	(2) Gli Stati membri provvedono affinché i programmi o le misure di cui al paragrafo 1 siano accessibili senza indebite restrizioni in linea con le norme nazionali in materia di assistenza sanitaria ***e affinché tali programmi dispongano costantemente di risorse adeguate***.

Emendamento 167
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale dei minori, gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, campagne di informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze, lungo tutto il corso della vita, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, sull'illegalità di tali atti e sulla possibilità offerta a chiunque abbia il timore di commettere tali reati di accedere ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci.	(1) Per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale dei minori, gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, campagne di informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze, lungo tutto il corso della vita, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, sull'illegalità di tali atti e sulla possibilità offerta a chiunque abbia il timore di commettere tali reati di accedere ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci. ***Gli Stati membri sviluppano una strategia di comunicazione e piani***

	d'azione nazionali e promuovono il dialogo e la cooperazione con organizzazioni della società civile, linee telefoniche dirette, linee di assistenza telefonica, autorità pubbliche e pertinenti servizi della società dell'informazione.

Emendamento 168
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Le misure di cui al paragrafo 1 mirano inoltre a diffondere la consapevolezza che il sesso non consensuale è un reato e a far comprendere che il consenso deve essere dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona, del rispetto reciproco e del diritto all'integrità sessuale e all'autonomia fisica. Tali misure sono adattate alle capacità in evoluzione delle persone cui sono destinate.

Emendamento 169
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi o materiali di ricerca, istruzione e formazione, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti	2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi o materiali di ricerca, istruzione e formazione, ***anche sull'alfabetizzazione digitale, sull'educazione sessuale adeguata all'età incentrata sul***

interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.	***concetto di consenso, su pratiche sicure online e offline, nonché sull'uso corretto di internet e delle nuove tecnologie,*** ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.

Emendamento 170
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri ***promuovono la*** formazione regolare, anche in materia di giustizia a misura di minore, ***dei*** professionisti, ***dei*** giudici e ***dei*** funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, compresi, ad esempio, coloro che operano nel settore della protezione dei minori, gli operatori del diritto, gli ***insegnanti*** e gli educatori, i giudici dei tribunali per la famiglia e i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro.	(3) Gli Stati membri ***assicurano che venga promossa o offerta una*** formazione regolare ***e specializzata***, anche in materia di giustizia a misura di minore, ***per i*** professionisti, ***i*** giudici e ***i*** funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, compresi, ad esempio, coloro che operano nel settore della protezione dei minori, gli operatori del diritto, ***il personale docente nelle strutture per l'infanzia, i professionisti della sanità,*** gli educatori***, i volontari*** e gli ***allenatori***, i giudici dei tribunali per la famiglia e i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado ***di rilevare i primi segni di abuso o potenziale abuso o sfruttamento sessuale,*** di individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e

di occuparsi di loro.

Emendamento 171
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ***rafforzare*** la prevenzione degli abusi sessuali sui minori in strutture di comunità, comprese scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi e comunità religiose.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ***assicurare*** la prevenzione degli abusi sessuali sui minori in strutture di comunità, comprese scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, ***strutture di affidamento, centri di assistenza diurna,*** circoli sportivi e comunità religiose***, dotando bambini e adulti, compresi genitori ed educatori, di competenze adeguate per rilevare potenziali comportamenti malevoli***. ***Le misure comprendono:***

Emendamento 172
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) apposite attività di formazione e sensibilizzazione per il personale che ***lavora in tali strutture***;	a) apposite attività di formazione e sensibilizzazione per il personale***, i consulenti e i volontari*** che ***lavorano a stretto contatto con i minori, anche sulle modalità per prevenire e individuare l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e fornire una risposta che sia adeguata all'età e attenta alla dimensione di genere e tenga conto dei traumi subiti***;

Emendamento 173
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) apposite linee guida, protocolli interni e norme per individuare le buone pratiche, come l'istituzione di meccanismi di sorveglianza e rendicontazione per il personale che lavora in stretto contatto con i minori in tali strutture;	b) ***politiche obbligatorie di protezione dei minori,*** apposite linee guida, protocolli interni e norme per individuare le buone pratiche, come l'istituzione di meccanismi di sorveglianza e rendicontazione per il personale che lavora in stretto contatto con i minori in tali strutture;

Emendamento 174
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 4 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la creazione di spazi sicuri, gestiti da personale appositamente incaricato e adeguatamente formato, in cui minori, genitori, prestatori di assistenza e membri della comunità possano segnalare comportamenti inappropriati.	c) la creazione di spazi sicuri ***e accessibili***, gestiti da personale appositamente incaricato e adeguatamente formato, in cui minori, genitori, prestatori di assistenza e membri della comunità possano segnalare comportamenti inappropriati.

Emendamento 175
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 4 – comma 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) la creazione di linee di assistenza telefonica, chat online o altri canali prontamente disponibili gestiti da personale adeguatamente formato, dove i minori possano ottenere informazioni e consulenza in merito ai reati

di cui agli articoli da 3 a 8 ter.

Emendamento 176
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le misure di prevenzione prestano particolare attenzione all'esigenza di proteggere i minori particolarmente vulnerabili, compresi quelli con disabilità mentali o fisiche.	Le misure di prevenzione prestano particolare attenzione all'esigenza di proteggere i minori particolarmente vulnerabili, compresi quelli con disabilità mentali***, intellettive, sensoriali*** o fisiche.

Emendamento 177
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Una volta istituito, il*** Centro dell'UE ***sostiene proattivamente le misure di prevenzione adottate dagli Stati membri*** come segue:	5. ***Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri sono sostenuti proattivamente dal*** Centro dell'UE***, una volta istituito,*** come segue:

Emendamento 178
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) agevolando lo scambio ***delle*** migliori pratiche tra Stati membri e paesi terzi, mediante una banca dati pubblica contenente le misure e i programmi di prevenzione attuati in ogni Stato membro e nei paesi terzi.	c) agevolando ***la generazione e*** lo scambio ***di conoscenze, orientamenti per i professionisti in prima linea,*** migliori pratiche ***e competenze*** tra Stati membri***, istituzioni, organi e organismi dell'Unione*** e paesi terzi, mediante una banca dati pubblica contenente le misure e i programmi di prevenzione attuati in ogni Stato membro e nei paesi terzi.

Emendamento 179
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 5 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) sostenendo lo sviluppo di campagne nazionali di sensibilizzazione e prevenzione, programmi educativi e di intervento, strumenti e materiali.

Emendamento 180
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Gli Stati membri garantiscono che le azioni elencate al paragrafo 5 siano basate su dati concreti e tengano conto dell'evoluzione delle manifestazioni dei reati elencati nella direttiva, anche online.

Emendamento 181
Proposta di direttiva
Articolo 29 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***acconsentano a*** partecipare ai programmi o alle misure con piena cognizione di causa;	b) ***accettino di*** partecipare ai programmi o alle misure con piena cognizione di causa;

Emendamento 182
Proposta di direttiva
Articolo 30 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono adottare misure per bloccare l'accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.	2. Gli Stati membri possono adottare misure per bloccare ***immediatamente*** l'accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.

Emendamento 183
Proposta di direttiva
Articolo 31 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema per la ***raccolta, l'elaborazione***, la produzione e la ***diffusione*** di ***statistiche pubbliche sui*** reati di cui agli articoli da 3 a 9.	1. Gli Stati membri istituiscono un sistema per la ***registrazione***, la produzione e la ***fornitura*** di ***dati statistici in forma anonima sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria per quanto riguarda i*** reati di cui agli articoli da 3 a 9***, per monitorare l'efficacia delle loro misure volte a contrastare l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori***.

Emendamento 184
Proposta di direttiva
Articolo 31 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Dette statistiche comprendono i dati seguenti, disaggregati per sesso, età della vittima e dell'autore del reato, relazione tra la vittima e l'autore del reato e tipo di reato:	(2) Dette statistiche comprendono i dati seguenti, disaggregati per sesso, ***genere,*** età della vittima e dell'autore del reato, relazione tra la vittima e l'autore del reato e tipo di reato:

Emendamento 185
Proposta di direttiva
Articolo 31 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) numero annuo di persone perseguite e condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 9, ottenuto da fonti amministrative nazionali;	b) numero annuo ***di reati denunciati e*** di persone perseguite e condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 9, ottenuto da fonti amministrative nazionali;